



**Joaquín Llobell**

(ordinario di Diritto processuale nella Pontificia Università  
della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico)

## **Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione \***

**SOMMARIO:** 1. Oggetto di queste considerazioni. – 2. La natura di mero sostegno logistico da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana rispetto all’“Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana” (UARR) e l’affidamento “ope legis” della sua presidenza al Decano della Rota. – 3. Gli organi trasferiti dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) all’UARR. – 4. La competenza e la procedura dell’UARR per la dispensa “super quolibet matrimonio non consummato”: 4.1. La prevalenza dell’inconsumazione sulla natura sacramentale del matrimonio oggetto della dispensa come criterio della competenza materiale dell’UARR: la discrasia fra la terminologia “super rato” e la competenza sul matrimonio non consumato e non rato; 4.2. La natura sussidiaria dello scioglimento nei confronti della nullità del matrimonio e la competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana nella dispensa “super matrimonio non consummato”; 4.3. La procedura “super matrimonio non consummato” da parte dell’UARR: la natura graziosa e la tutela del diritto al rispetto della normativa stabilita; 4.4. Le condizioni per la validità della dispensa e la necessità della certezza morale. – 5. Le residue competenze procedurali della CCDDS in materia matrimoniale, fra cui le cause di separazione dei coniugi (retractatio). – 6. La doppia natura, giudiziale e amministrativa, della procedura per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione. L’Ufficio “amministrativo” presso la Rota Romana ha potestà giudiziale? La competenza della Congregazione per le Chiese Orientali e quella del Tribunale Apostolico della Rota Romana (aliae retractationes). – 7. Il “pellegrinaggio” dicasteriale della dispensa dagli obblighi clericali, in particolare da quello del celibato.

### **1 - Oggetto di queste considerazioni**

Il m.p. *Quaerit semper* (30 agosto 2011<sup>1</sup>, di seguito citato QS) offre allo studioso molteplici interessanti questioni sulle quali soffermarsi, ma ciò

---

\* Relazione al simposio della rivista “*De Processibus Matrimonialibus*” (Monaco di Baviera, 22-23 novembre 2012). Una sintesi del § 4 è destinata alla pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), quale commento al m.p. *Quaerit semper*.

<sup>1</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu proprio datae [“Quaerit semper”], quibus Constitutio apostolica “Pastor bonus” immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus*



non è possibile in questa sede. Ad es., circa il *matrimonium ratum et non consummatum*, non considererò la questione dell'efficacia civile della decisione dissolutoria canonica e della correlativa possibilità della sua deliberazione. Tale istituto è recepito dall'ordinamento di alcuni Paesi concordatari, come la Spagna<sup>2</sup>, ma non è previsto invece da altri ordinamenti, ugualmente concordatari, come l'Italia, anche se lo scioglimento canonico ha valore probatorio presso i tribunali civili, *ad casum*, circa il fatto dell'inconsumazione. È da notare in proposito che un settore dottrinale ritiene che il nuovo *motu proprio*, nell'affidare la fase pontificia della procedura ad un ufficio (amministrativo) collegato con il tribunale ordinario del Papa per le cause di nullità del matrimonio, possa favorire la "riapertura del dibattito circa la plausibile rilevanza civile delle dispense *super rato*"<sup>3</sup>.

Un altro settore dottrinale si è intrattenuto sulla modalità promulgativa del QS<sup>4</sup>, adoperando un'impostazione protettrice dei disposti codiciali e della certezza del diritto, recentemente riproposta a proposito di altre norme<sup>5</sup> e sulla quale non mi soffermerò adesso, benché

---

*dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur*, 30 agosto 2011, in AAS, 103 (2011), pp. 569-571.

<sup>2</sup> "In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell'ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente": *Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche*, 3 gennaio 1979, art. VI, 2, in AAS, 72 (1980), pp. 29-36. Vi sono altri Paesi nei quali la dispensa *super rato* ha anche effetti civili, ad es., *Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi matrimoni*, 3 febbraio 1993, ratificato 25 marzo 1995, art. 7, in AAS, 89 (1997), pp. 679-694; *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche*, 9 aprile 1997, art. 8 § 4, in AAS, 89 (1997), pp. 277-287; *Accordo tra la Santa Sede e il Principato di Andorra*, 17 marzo 2008, art. 10; *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federale del Brasile*, 13 novembre 2008, art. 12.

<sup>3</sup> L. GRAZIANO, *Il motu proprio "Quaerit semper" e la dispensa pontificia da matrimonio rato e non consumato*, in *Famiglia e Diritto*, 12/2011, pp. 1159-1166, *passim*, qui: p. 1166.

<sup>4</sup> Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *"Quaerit semper" ¿Nuevas competencias para el Tribunal de la Rota Romana?*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 28 (2012), pp. 2-3, 22-30.

<sup>5</sup> Cfr., ad es., E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 13-36; ID., *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 790-798; ID., *Gli ordinariati personali per gli ex-*



sia utile segnalare che il QS è entrato in vigore il 1° ottobre 2011 essendo stato promulgato su *L'Osservatore Romano* il 28 settembre 2011, malgrado la legge sia datata il 31 agosto<sup>6</sup>.

Queste considerazioni vogliono, da una parte, offrire una descrizione dei diversi organi e competenze del nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana (in seguito UARR) e segnalare le competenze che avrebbero potuto essere trasferite, ma che invece sono rimaste presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (in seguito CCDDS). Dall'altra parte, desidererei attrarre l'attenzione su alcune questioni di competenza e di procedura che avevano risvolti problematici, normativi o dottrinali, già prima del trasferimento delle competenze dalla CCDDS all'UARR. Su alcune di queste tematiche, come dirò (*vide infra* §§ 5 e 6), rettifico posizioni precedenti.

## **2 - La natura di mero sostegno logistico da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana rispetto all'“Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana” (UARR) e l'affidamento “ope legis” della sua presidenza al Decano della Rota**

Nel *Proemium* del QS Benedetto XVI segnala il motivo del trasferimento di alcune competenze della CCDDS all'UARR:

“La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l'organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana. (...) Nelle presenti circostanze è parso conveniente che la

---

*anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, § 1.2, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), in corso di stampa; **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, § 1.2, in *Archivio Giuridico “Filippo Serafini”*, 232/2 (2012), in corso di stampa; **ID.**, *La potestà giudiziale negli Ordinariati e nelle Prelature personali*, in a cura di E. Güthoff, A. Weiß, S. Korta, *Festschrift Carl Gerold Fürst (80)*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2012, in corso di stampa (testo a cui fanno riferimento le note a piè di pagina 33-37); **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La publicación oficial de “Omnium in mentem”. Algunas reflexiones críticas*, en *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 26 (2011) pp. 1-30.

<sup>6</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, p. 7. Il fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* che contiene il QS (*vide supra* nota 1) è datato 2 settembre 2011 ma è stato realmente pubblicato a dicembre.



Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione *Sacrosanctum Concilium*. Pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione”.

Quindi, possiamo dire che la finalità della presente modifica della cost. ap. *Pastor bonus* sulla Curia Romana<sup>7</sup> (in seguito PB) non è tanto quella di cercare una collocazione all'interno della Curia Romana che garantisca una migliore trattazione delle cause trasferite, quanto quella di “liberare” la CCDDS da un'attività di natura prevalentemente procedimentale, richiedente una buona preparazione tecnica processuale e che, quindi, potrebbe “distrarre” la Congregazione dal compito di dare un “nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa”, ambito considerato prevalente dal Papa<sup>8</sup> e da coloro che hanno promosso la promulgazione del QS, *in primis*, il Cardinale Prefetto della CCDDS, quantunque sia evidente che anche la liturgia contiene essenziali elementi giuridici com'è stato ampiamente rilevato di recente<sup>9</sup>. In occasione della riforma della Curia Romana, operata dalla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*<sup>10</sup> (in seguito REU) per adeguarla alle indicazioni del Concilio Vaticano II, vi fu un significativo trasferimento di competenze concernenti le cause matrimoniali da quella che all'epoca era soltanto la “Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti”<sup>11,12</sup>. Infatti, sulla base di

---

<sup>7</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus* ed *Adnexa*, 28 giugno 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 841-934.

<sup>8</sup> Cfr. BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), *Introduzione allo spirito della liturgia*, 3<sup>a</sup> ed., San Paolo Ed., Cinisello Balsamo, 2001; BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale “*Sacramentum Caritatis*” sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, in particolare la seconda parte, nn. 34-69, in AAS, 99 (2007), pp. 105-180.

<sup>9</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Giuffrè Ed., Milano, 2008; ID., *Luoghi della celebrazione “sub specie iusti”*. Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale, Giuffrè Ed., Milano, 2010.

<sup>10</sup> Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, in AAS, 59 (1967), pp. 885-928.

<sup>11</sup> La CCDDS “risulta dall'unificazione dei due Dicasteri originariamente autonomi: la Congregazione per il Culto Divino (istituita, con tale denominazione da Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969) e la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti (istituita con tale denominazione da S.



detto trasferimento operato dai nn. 54 e 105 della REU, alla Segnatura furono affidate la vigilanza sui tribunali in dette cause<sup>13</sup>, la proroga e la commissione della competenza ai tribunali incompetenti, la dichiarazione della nullità del matrimonio in via amministrativa “nei casi che non richiedano una più accurata disquisizione o indagine”<sup>14</sup>, la costituzione dei tribunali interdiocesani<sup>15</sup>, ecc.

---

Pio X con la Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio* del 29 giugno 1908). Già unificate da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Constans nobis studium* dell'11 luglio 1975 e con la denominazione “S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino”, i due predetti Dicasteri furono restituiti in autonomia e con le rispettive denominazioni “Congregazione per i Sacramenti” e “Congregazione per il Culto Divino” da Giovanni Paolo II con chirografo del 5 aprile 1984. Con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, pubblicata il 28 giugno 1988, Giovanni Paolo II le ha nuovamente riunite in unico Dicastero con la denominazione “Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti” (“Profilo” della pagina web della CCDDS, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/ccdds/documents/rc\\_con\\_ccdds\\_pro\\_20000628\\_profilo\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_pro_20000628_profilo_it.html) [20 maggio 2012]).

<sup>12</sup> La cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, offriva un elenco dettagliato delle competenze della *Congregatio de disciplina Sacramentorum* sulle cause matrimoniali e della sacra ordinazione: “2. Itaque eidem Congregationi tribuuntur ea omnia, quae huc usque ab aliis Congregationibus, Tribunalibus aut Officiis Romanae Curiae decerni concedique consueverant tum in disciplina matrimonii, uti dispensationes in foro externo tam pauperibus quam divitibus, sanationes radice, dispensatio super rato, separatio coniugum, natalium restitutio seu legitimatio prolis; tum in disciplina aliorum Sacramentorum, uti dispensationes ordinandis concedendae, salvo iure Congregationis Negotiis religiosorum sodalium praepositae ad moderandam eorumdem ordinationem; dispensationes respicientes locum, tempus, conditiones Eucharistiae sumendae, Sacri litandi, adservandi Augustissimi Sacramenti; aliaque id genus. 3. Quaestiones quoque de validitate matrimonii vel sacrae Ordinationis, aliasque ad Sacramentorum disciplinam spectantes, eadem Congregatio dirimit, incolumi iure Sancti Officii. Si tamen eadem Congregatio iudicaverit huiusmodi quaestiones iudicario ordine servato esse tractandas, tunc eas ad sacrae Romanae Rotae tribunal remittat” (PIO X, cost. ap. “*Sapienti consilio*” de Romana Curia, 29 giugno 1908, I, 3, in AAS, 1 [1909], pp. 7-19). Il can. 249 § 3 del CIC 1917 esplicitava altre competenze della Congregazione come quella della dichiarazione della nullità del matrimonio in via amministrativa.

<sup>13</sup> Cfr. **S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI**, *Litterae ad Excellentissimos Archiepiscopos, Episcopos atque locorum Ordinarios de relatione causarum matrimonialium quotannis S. Congregationi de disciplina Sacramentorum mittenda*, 1° luglio 1932, in AAS, 24 (1932), pp. 272-274 (Appendix III all'istr. *Provida Mater Ecclesia*, 15 agosto 1936, in AAS, 28 [1936], pp. 368-370); **SEGNATURA APOSTOLICA**, *Litterae circulares Signaturae Apostolicae ad Praesides Conferentiarum Episcopaliurn de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate*, 28 dicembre 1970, in AAS, 63 (1971), pp. 480-486.

<sup>14</sup> Cfr. **SEGNATURA APOSTOLICA**, *Declaratio de competentia Dicasteriorum Curiae Romanae in causis nullitatis matrimonii post Const. “Regimini Ecclesiae Universae”*, 20 ottobre 1970, in a cura di I. Gordon, Z. Grochowski, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1977, nn. 1252-1259; **BENEDETTO XVI**, m.p. “*Antiqua ordinatione*”, quo *Supremi Tribunalis Signaturae*





Volendo quindi alleggerire il lavoro di natura procedurale – collegato con il libro VII, “De processibus”, del CIC – della CCDDS, vi erano due dicasteri che, *prima facie*, avrebbero potuto accogliere l’Ufficio della Congregazione competente per dette procedure: la Segnatura Apostolica e la Rota Romana. Tuttavia, mentre la Rota Romana, come vedremo, ha (nella fattispecie della dispensa “super rato”) o aveva avuto (in quella della nullità della sacra ordinazione) delle specifiche competenze, la Segnatura Apostolica, invece, non ne aveva avute mai. Quindi, la scelta del legislatore sembra quella giusta, presupposta la volontà di liberare la CCDDS di dette cause. Comunque, il fatto che la esposizione dei motivi del QS riferisca che la proposta è provenuta dal Prefetto della CCDDS e che vi è stato il “parere favorevole dell’Ecc.mo Decano del Tribunale della Rota Romana, sentito il parere del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi”, potrebbe suggerire che sia la Segnatura sia il Pontificio Consiglio sia il Collegio rotale (che non è menzionato) avessero qualche perplessità sull’opportunità di detto trasferimento di competenze. A tali perplessità potrebbe essersi riferito il Decano della Rota Romana nel suo articolo di presentazione dell’UARR su *L’Osservatore Romano*:

“Si tratta, come è evidente fin dal nome, di un ufficio avente natura e competenze amministrative, il che peraltro non altera sostanzialmente la fisionomia del Tribunale, tenuto conto che nell’esperienza concreta della Curia Romana anche presso altri dicasteri (leggi: la Segnatura Apostolica) coesistono senza difficoltà funzioni giudiziali (sia contenziose ordinarie che contenzioso-amministrative) e amministrative (vigilanza sull’amministrazione della giustizia). Nel caso della Rota, una certa separatezza del nuovo ufficio costituito per mezzo del *motu proprio* garantisce ulteriormente la preservazione dell’individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico”<sup>16</sup>.

Una possibile difficoltà potrebbe provenire dal rischio che il nuovo Ufficio – la cui natura esclusivamente amministrativa è affermata da Stankiewicz nel testé citato brano della sua presentazione del QS, e così è stata recepita dalla dottrina che, per quanto mi risulta, ha commentato

---

*Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, art. 118, in *AAS*, 100 (2008), pp. 513-538 (in seguito *Lp SAp* 2008).

<sup>15</sup> Cfr. **SEGNATURA APOSTOLICA**, *Normae pro Tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, in *AAS*, 63 (1971), pp. 486-492.

<sup>16</sup> **A. STANKIEWICZ**, Decano della Rota Romana, *Un’innovazione storica* [commento al m.p. “*Quaerit semper*”], in *L’Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, p. 7.



finora la nuova norma<sup>17</sup> – possa intaccare l'essenziale carattere giurisdizionale della Rota Romana, producendo una sua indesiderata "amministrativizzazione". In realtà, il nuovo organo non farebbe parte *stricto sensu* della Rota Romana. A questo proposito, Rodríguez Chacón critica l'intitolazione "giornalistica" con cui *L'Osservatore Romano* presentava QS ("Alla Rota Romana nuove competenze in materia di matrimonio e di ordinazione"<sup>18</sup>): "in rigore, il Tribunale [la Rota Romana] in quanto tale non acquisisce nuove competenze; dette competenze [della CCDDS] sono trasferite al nuovo Ufficio, presieduto dal Decano del Tribunale" e composto da "funzionari dei tre tipi indicati dalla norma ["*Officiales, Commissarii deputati et Consultores*": QS art. 3]"<sup>19</sup>. In definitiva, a differenza della Segnatura Apostolica – la cui competenza (giudiziale) fu profondamente modificata dal n. 106 della REU che affidò alla sua nuova *Sectio Altera* il giudizio contenzioso amministrativo canonico, deputandolo ai medesimi Membri ed Ufficiali predisposti per le competenze giudiziali dell'allora *Sectio Prima* e per le mansioni amministrative della cosiddetta *Sectio Tertia*<sup>20</sup> –, il nuovo UARR è autonomo dalla Rota Romana in quanto tale, benché il suo Presidente (con funzioni di Capo di dicastero) sia il Decano della Rota Romana e la sede materiale sia stata trasferita da quella della CCDDS, presso i novecenteschi palazzi di Piazza Pio XII affacciati su Piazza S. Pietro, a quell'altra della Rota, presso il rinascimentale Palazzo della Cancelleria. Rodríguez Chacón sottolinea che la preposizione accusativa "*apud*" – usata dal titolo del *motu proprio*, dalla sua esposizione

---

<sup>17</sup> Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana en los procedimientos de disolución del matrimonio rato y no consumado y en las causas de nulidad de ordenación: el m.p. "Quaerit semper" de Benedicto XVI*, in *Estudios Eclesiásticos*, 86 (2011), pp. 815-822, *passim*, in particolare p. 821; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, "*Quaerit semper*", cit. in nota 4, in particolare pp. 6-7. Lucia Graziano non pone in questione la natura amministrativa dell'UARR benché sottolinea il suo inquadramento organizzativo presso il Tribunale della Rota Romana, la cui evidente natura giudiziale potrebbe consentire, secondo l'A., la delibazione in Italia del provvedimento di dispensa "super rato" (cfr. L. GRAZIANO, *Il motu proprio "Quaerit semper"*, cit. in nota 3).

<sup>18</sup> *Vide supra* nota 6.

<sup>19</sup> R. RODRÍGUEZ CHACÓN, "*Quaerit semper*", cit. in nota 4, p. 7. Traduzione mia; il corsivo è dell'originale.

<sup>20</sup> Una posizione analoga a quella della Segnatura è quella della Congregazione per la Dottrina della Fede (in seguito CDF), la quale gode della potestà amministrativa e di quella giudiziale sui *delicta graviora* (cfr. *Normae de gravioribus delictis*, approvate dal Santo Padre il 21 maggio 2010 e promulgate dalla CDF con *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 15 luglio 2010, art. 21, in AAS, 102 [2010], pp. 419-434).



dei motivi e dal nuovo art. 126 § 2 della PB (*"Apud hoc Tribunal Officium est constitutum..."*: QS art. 2) – significa "presso", "vicino a", e tale vicinanza presuppone la distinzione fra i due enti<sup>21</sup>. In realtà<sup>22</sup>, detto rapporto di vicinanza – indicato dalla preposizione *"apud"*, che richiede la diversità fra i due enti – lo usa l'art. 126 della PB (che con il QS è diventato § 1 del medesimo articolo della costituzione apostolica, con identico contenuto) per indicare la relazione della Rota Romana con la Sede Apostolica: *"Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ..."*. Infatti, nessuno potrebbe negare la relazione esistente fra la Rota e la Sede Apostolica, ma nessuno potrebbe considerarle un medesimo ente. Allo stesso modo, il § 1 dell'art. 126 definisce la specifica finalità e competenza della Rota Romana (*"Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiali consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est"*), mentre i §§ 2 e 3 lo fanno nei confronti di un altro ente: l'UARR: *"Apud hoc Tribunal Officium est constitutum..."* (§ 2); *"Hoc Officium competens quoque est ..."* (§ 3). Si tratterebbe di quella "certa separatezza" fra i due enti, sottolineata da Stankiewicz nel suo commento al QS su *L'Osservatore Romano*, che potrebbe consentire di considerarli due diversi dicasteri della Curia Romana, benché una tale qualifica appaia difficilmente compatibile con il concetto di dicastero dell'art. 2 della PB. Comunque, è evidente che presso la CCDDS le competenze trasferite all'UARR non appartenevano ad alcun ente diverso, ancorché "vicino" alla Congregazione. Erano, semplicemente, competenza dell'unico ente esistente: *"Huius Congregationis est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii ..."* (PB art. 67, abrogato); *"Ipsa competens quoque est in causis de nullitate sacrae ordinationis cognoscendis ..."* (PB art. 68, abrogato)<sup>23</sup>. Il soggetto della competenza fino al QS era la Congregazione, dopo il QS non è la Rota Romana bensì il nuovo Ufficio costituito presso la Rota Romana.

Dall'altra parte, l'abbinamento *ope legis* della mansione di Moderatore di due enti è prassi abituale nella Curia Romana. Ad es., il Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina (la quale "ha i suoi propri Officiali": PB art. 84 § 3, e una sede diversa dalla

---

<sup>21</sup> Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *"Quaerit semper"*, cit. in nota 4, pp. 4, 6-10, in cui analizza le diverse traduzioni fatte della preposizione "apud", non sempre corrette.

<sup>22</sup> Penso che Rodríguez Chacón non si soffermi su questo ragionamento.

<sup>23</sup> Questa è la posizione della CDF nei confronti del *favor fidei*: *"Eiusdem [CDF] pariter est cognoscere, tum in iure tum in facto, quae privilegium fidei respiciunt"* (PB art. 53).





Congregazione per i Vescovi) è il Prefetto della Congregazione per i Vescovi (PB art. 84 § 1).

Abbiamo visto che il Decano della Rota Romana, nella sua presentazione su *L'Osservatore Romano*, sottolinea che il QS "garantisce ulteriormente la preservazione dell'individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico". Invero, è innegabile che – benché il nuovo UARR non intacchi minimamente detta "individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori" – la posizione del Decano della Rota all'interno del Collegio rotale abbia subito significativi aggiustamenti, a cominciare dalla sua libera nomina da parte del Papa, per un tempo determinato, introdotta dall'art. 127 della PB, modificando l'attribuzione all'Uditore più anziano nell'ufficio, *ope legis* e fino al raggiungimento dei limiti d'età definiti dal diritto, vigente durante diversi secoli<sup>24</sup>. Particolarmente significative sono due facoltà straordinarie che hanno concesso al Decano una potestà "*de vigilantia*" sull'intera attività e su tutte le persone della Rota Romana, tipica di un capo dicastero, modificando al riguardo la sua condizione di *primus inter pares* con gli altri giudici<sup>25</sup>. È comprensibile quindi che l'affidamento fatto dal QS alla sola persona del Decano, senza alcun riferimento al Collegio rotale, di tutta la potestà sull'UARR abbia potuto essere interpretato come un ulteriore affievolimento della natura essenzialmente collegiale del Tribunale Apostolico e come un rafforzamento, a scapito di detta collegialità, del ruolo del Decano. Il problema appare risolto proprio nella misura in cui la Rota e l'UARR siano da considerare enti diversi. Comunque, è evidente, come vedremo, che l'identità del Moderatore di entrambi gli enti faciliterà il loro rapporto

---

<sup>24</sup> "*Vacante decanatu, in officium Decani ipso iure succedit qui primam sedem post Decanum obtinet*" (*Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, can. 2 § 3, in *AAS*, 1 [1909], pp. 20-35). Cfr. **SACRA ROMANA ROTA**, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, art. 3 § 2, in *AAS*, 26 (1934), pp. 449-491; **SACRA ROMANA ROTA**, *Nuove norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, approvate "*Ad experimentum et ad triennium*" da Paolo VI, 27 maggio 1969, art. 3, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1969, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 8 (1996), pp. 211-228.

<sup>25</sup> "Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 16 agosto 2008, ha concesso al Decano della Rota Romana le seguenti facoltà straordinarie: "*Rotae Romanae Decano, firmo praescripto art. 2 Normarum Rotae Romanae, competit: 1. vigilare rectae administrationi iustitiae in eodem Tribunale; 2. curare ut omnes Iudices seu Auditores, necnon Promotores Iustitiae et Defensores Vinculi, suum munus diligenter adimpleant (cf art. 70, n. 1 Ordinationis Generalis Curiae Romanae)*". Dal Vaticano, 2 ottobre 2008" (**CARDINALE SEGRETARIO DI STATO**, Rescritto "*ex audientia Sanctissimi*", *Facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana "de vigilantia"*, 16 agosto - 2 ottobre 2008, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18 [2008], p. 97).



che, quantunque non possa intaccare detta collegialità, non potrà non dare un maggiore protagonismo al Decano. Significativo è, come già accennato, che la esposizione dei motivi del QS si riferisca al “parere favorevole” del Decano, omettendo qualunque riferimento al Collegio rotale. Ad ogni modo, dinanzi a possibili fraintendimenti, il Santo Padre, nel suo discorso alla Rota Romana successivo alla promulgazione del QS, ha considerato opportuno riferirsi all’UARR ed incoraggiare i giudici rotali ad “una generosa risposta a questo nuovo impegno ecclesiale”<sup>26</sup>.

### 3 - Gli organi trasferiti dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) all’UARR

*“Officio de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis praeest Rotae Romanae Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores”*  
(QS art. 3).

L’organico dell’UARR è composto dal suo Presidente o Moderatore (il Decano della Rota Romana) e da Officiali, Commissari deputati e Consultori propri. Tranne il Presidente e un cursore della Rota che è passato all’UARR con funzione (facente funzioni: f.f.) di Addetto tecnico, tutte le altre persone dell’UARR provengono dalla CCDDS. Ma qual è il loro lavoro e quanti sono? Nel “Profilo” della CCDDS attualmente consultabile sulla pagina web curata dalla medesima Congregazione, malgrado il QS abbia abrogato gli artt. 67 e 68 della PB, è affermato:

“il Dicastero, con proprio “Regolamento interno”, approvato dalla Segreteria di Stato (prot. 340944 del 24 marzo 1994), ha ripartito la trattazione delle proprie competenze in due Settori (Liturgico e Disciplinare) ciascuno articolato in due Uffici: [a] Culto (I), Sacramenti (II), [b] Disciplina su Indulti, Dispense e Processi canonici circa l’Ordine (III) e circa il Matrimonio rato e non consumato (IV).

(...) Annesso alla Congregazione è lo Studio per l’annuale Corso di prassi amministrativa sui processi di matrimonio rato e non consumato e per la trattazione delle cause relative alla Sacra Ordinazione.

---

<sup>26</sup> **BENEDETTO XVI**, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012, in *AAS*, 104 (2012), p. 107. Benché il QS sia stato realmente promulgato sugli AAS a dicembre 2011, l’allocuzione alla Rota cita solo la promulgazione fatta su *L’Osservatore Romano* (vide supra nota 6).



La Congregazione è attualmente costituita da 40 Membri (Em.mi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi), e presieduta attualmente da (...) Sua Eminenza il Cardinale (...). Il Segretario è (...) e il Sottosegretario è (...). Nel Dicastero prestano servizio stabile altre 32 persone tra Officiali, Scrittori e Ordinanze.

La Congregazione è assistita, inoltre, per i settori di competenza, da 21 Consultori per ["la Sezione del"] il Culto Divino, e 11 per ["la Sezione del"] la Disciplina dei Sacramenti<sup>27</sup>. [A partire] dall'*Annuario Pontificio 2011* vi è un unico elenco di Consultori proveniente da entrambe le Sezioni: p. 1176-1177), e da 73 Commissari per le cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e per la dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato"<sup>28</sup>.

L'*Annuario Pontificio 2012* include per la prima volta "*apud Romanae Rotae Tribunal*" il nuovo "Ufficio per la trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione", con un Capo Ufficio (facente funzioni), un Addetto di Segreteria e l'Addetto tecnico (anche lui facente funzioni, giacché presso la Rota adempiva la mansione di Corsore). Queste tre persone (i due Ufficiali provenienti dalla CCDDS e l'Addetto tecnico dalla Rota), oltre il Presidente, integrano l'intero organico del nuovo UARR<sup>29</sup>, stabilmente assunto e stipendiato dalla Santa Sede secondo la "Tabella organica generale" del Personale della Curia Romana<sup>30</sup>.

Inoltre, come avveniva presso la CCDDS, vi sono due *commissioni speciali*, formate da persone nominate dal Moderatore dell'UARR, il cui lavoro principale è un altro, ad es., essere ufficiali presso un altro dicastero della Curia Romana, professori presso le Università pontificie, Avvocati rotali, ecc.:

---

<sup>27</sup> Questa distinzione fra i due elenchi di consultori è apparsa per l'ultima volta sull'*Annuario Pontificio 2010*, p. 1176-1177.

<sup>28</sup> **CCDDS**, Profilo, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/ccdds/documents/rc\\_con\\_ccdds\\_pro\\_20000628\\_profilo\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_pro_20000628_profilo_it.html) (17 giugno 2012).

<sup>29</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2012*, p. 1210.

<sup>30</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, Rescriptum ex audientia SS.mi "Il 4 febbraio", *quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur (Regolamento Generale della Curia Romana)*, 30 aprile 1999, Appendice II, in *AAS*, 91 (1999), pp. 629-699, testo aggiornato dall'ULSA con le modifiche fino a quella del 28 novembre 2011, in *ULSA Bollettino*, 19 (2011): [http://www.vatican.va/roman\\_curia/labour\\_office/docs/documents/ulsa\\_b19\\_7\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b19_7_it.html).



a) “Commissione speciale per la trattazione delle cause di dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione”, composta da ventitré “Membri”, provenienti dalla medesima commissione presso la CCDDS<sup>31</sup>;

b) “Commissione speciale per la trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato”, composta da trentun “Commissari deputati alla decisione” e da trentaquattro “Commissari deputati alla difesa del vincolo”, anche loro provenienti dalle medesime commissioni presso la CCDDS<sup>32</sup>.

In data 18 giugno 2012 sono stati nominati dal Papa<sup>33</sup> i primi quattro *Consultori* dell’UARR. Infatti, quelli della CCDDS – dall’*Annuario Pontificio 2011*, prima della promulgazione del QS – non erano esplicitamente assegnati (lo erano invece fino a quello del 2010<sup>34</sup> ) ad una delle due sezioni della CCDDS ma, almeno formalmente, erano al servizio dell’intera competenza della Congregazione<sup>35</sup>.

È stato inoltre trasferito all’UARR, e durante l’Anno Accademico 2011-2012 ha svolto regolarmente il proprio corso, lo “Studio di prassi canonico-amministrativa per le cause del matrimonio rato e non consumato e della nullità della Sacra Ordinazione”, di cui è Presidente il Decano della Rota (prima lo era l’Arcivescovo Segretario della CCDDS) e Segretario l’Addetto di Segreteria del nuovo Ufficio (che era Docente e Vice Segretario presso la CCDDS), avendo come “collaboratore” per le questioni materiali l’Addetto tecnico (facente funzioni) dell’UARR. Tre dei docenti lo erano già prima del QS ma continuano a lavorare come ufficiali della CCDDS<sup>36</sup>.

#### **4 - La competenza e la procedura dell’UARR per la dispensa “super quolibet matrimonio non consumato”**

##### **4.1 - La prevalenza dell’inconsumazione sulla natura sacramentale del matrimonio oggetto della dispensa come criterio della competenza materiale dell’UARR: la discrasia fra la terminologia “super rato” e la competenza sul matrimonio non consumato e non rato**

---

<sup>31</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2011*, pp. 1177-1178; *Annuario Pontificio 2012*, p. 1210.

<sup>32</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2011*, pp. 1178-1179; *Annuario Pontificio 2012*, pp. 1210-1212.

<sup>33</sup> Cfr. *Regolamento Generale della Curia Romana*, cit. in nota 30, art. 12 § 1.

<sup>34</sup> *Vide supra* testo della nota 28.

<sup>35</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2011*, pp. 1176-1177.

<sup>36</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2011*, pp. 1177-1179; *Annuario Pontificio 2012*, pp. 1210-1212.



L'art. 2 del QS stabilisce un nuovo § 2 all'art. 126 della PB, con il quale trasferisce all'UARR la competenza della dispensa "super matrimonio non consummato"<sup>37</sup>, che l'abrogato art. 67 affidava alla CCDDS. Vale la pena rileggere la norma:

"Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale

---

<sup>37</sup> Riguardo alla natura e alla procedura canonica, cfr.: **A.M. ABATE**, *Lo scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza ecclesiastica*, 3<sup>a</sup> ed., M. D'Auria, Napoli, 1970; **ID.**, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia - Urbaniana University Press, Brescia - Roma, 1985; **P. AMENTA**, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008 (versione inglese: *Administrative Procedures in Canonical Marriage Cases: History, Legislation and Praxis*, Wilson & Lafleur, Montréal - Chicago, 2011; versione spagnola: *Procedimientos canónicos de disolución del matrimonio*, Ed. Facultad Teológica San Dámaso, Madrid, 2011); **A. BUCCI**, *Lo scioglimento super rato tra fonti normative ed esperienza canonistica medievale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)) marzo 2010; **ID.**, *Dispensa "super rato" e non consumato. Evoluzione storica e problematica giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011 (sulla natura giuridica: pp. 175-214); **R.L. BURKE**, *Il processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la grazia pontificia e la sua natura*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 135-144; **O. BUTTINELLI**, *L'attuale procedura nelle cause di dispensa "super matrimonio rato et non consumato"*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1988, pp. 429-445; **ID.**, *Il procedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase davanti al vescovo diocesano*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, cit., 1992, pp. 107-124; **S. CARMIGNANI CARIDI**, *I diritti della difesa nel processo "super matrimonio rato e non consumato"*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, cit., pp. 145-156; **M. FERRANTE**, *Nullità matrimoniale e dispensa super rato: tra pregiudizialità e possibile coesistenza*, in a cura di J. Kowal, J. Llobell, "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. 4, pp. 2067-2086; **AA.VV.**, a cura di **T. GARCÍA BARBERENA**, *El vínculo matrimonial. ¿Divorcio o indisolubilidad?*, Ed. BAC, Madrid, 1978, in particolare, **H. CROUZEL**, *La indisolubilidad del matrimonio en los Padres de la Iglesia*, in *ibidem*, pp. 61-116; **J. KOWAL**, *L'indissolubilità del matrimonio rato e consumato. Status quaestionis*, in *Periodica*, 90 (2001), pp. 273-304; **F. LÓPEZ ZARZUELO**, *El proceso canónico de matrimonio rato y no consumado. Eficacia civil de las resoluciones pontificias. Doctrina, legislación y formularios*, Lex Nova, Valladolid, 1991; **R. MELLI**, *Il processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase davanti alla Congregazione*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, cit., pp. 125-134; **A. MIGLIAVACCA**, *Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale*, in a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, *Quaderni della Mendola*, vol. 7: *I giudizi nella Chiesa: Processi e procedure speciali*, Milano, 1999, pp. 149-190 (*super matrimonio rato et non consumato*: pp. 161-177).





procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice”.

Dalla lettura di questo nuovo paragrafo della PB (il cui testo, peraltro, è identico a quello dell’art. 67, essendo stato cambiato solo il titolare della competenza: dalla CCDDS passa all’UARR), chi non abbia una certa dimestichezza con questa procedura potrebbe restare sorpreso che l’oggetto sul quale l’Ufficio (prima la CCDDS) è chiamato a pronunciarsi (per valutare se sottoporre o meno al Papa “la supplica volta ad ottenere la dispensa”) sia “il fatto della non consumazione del matrimonio e l’esistenza di una giusta causa”, senza che la norma contenga alcuna menzione della condizione di “rato” del matrimonio in questione. Effettivamente, i canonisti non esperti in questa materia collegano istintivamente il concetto di matrimonio rato e quello della sua consumazione o meno perché il can. 1061 sancisce:

“§ 1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne. § 2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario”.

Quindi, ogni matrimonio rato (valido tra battezzati) è necessariamente sacramentale, giacché “tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento” (can. 1055 § 2). L’abbinamento fra il matrimonio rato e la questione della sua consumazione o meno è sottolineata ulteriormente dal principio assoluto, perché di fede, secondo cui “il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” (can. 1141)<sup>38</sup>.

La possibilità dello scioglimento (da parte del Papa con la potestà vicaria di Cristo) del matrimonio rato qualora non sia stato consumato divenne concettualmente possibile dal momento in cui il magistero pontificio decise che la causa efficiente del matrimonio è il consenso *de praesenti* e non la copula coniugale. Infatti, da una parte, Alessandro III (1159-1181)<sup>39</sup> – benché appartenesse alla Scuola di Bologna, sostenitrice

---

<sup>38</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000, nn. 6-8, in *AAS*, 92 (2000), pp. 350-355.

<sup>39</sup> Alessandro III, il noto giurista Rolando Bandinelli, non è invece il Magister



della teoria della copula (fondata sulla “*traditio rei*”) come causa efficiente del matrimonio – aderì invece in quanto Papa alla teoria consensuale della Scuola di Parigi secondo la quale, seguendo il diritto romano<sup>40</sup>, “*nuptias non concubitus, sed consensus facit*”. Dall’altra parte, com’è ben noto – quantunque sia possibile affermare che, precedentemente al Papa Martino V (1417-1431), “i Pontefici non abbiano usato della potestà di concedere dispensa dal matrimonio rato e non consumato” –, detta potestà risulta affermata in modo indiretto dalla prassi<sup>41</sup>. Invero, fu lo stesso Alessandro III ad accettare la possibilità dello scioglimento del matrimonio validamente celebrato fra battezzati ma non ancora consumato. La rubrica ad una sua decretale accolta dal *Liber Extra* sancisce esplicitamente detta possibilità: “Prima della consumazione del matrimonio uno dei coniugi può, anche contra la volontà dell’altro, entrare in religione; peraltro, colui che rimane nel secolo può celebrare un secondo matrimonio”<sup>42</sup>. Il matrimonio sciolto – *ope legis* in questa fattispecie<sup>43</sup> –, oltre a non essere stato consumato, nella sociologia ecclesiale del secolo XII riguardava ulteriormente, in modo abituale, due coniugi battezzati e, quindi, si trattava, di un matrimonio sacramentale, “rato” secondo la terminologia usata dal canone di Trento citato in nota, seguendo un testo che Graziano attribuisce a S. Agostino<sup>44</sup>. Comunque, l’importanza della consumazione,

---

Rolandus autore della *Summa* al Decreto di Graziano, contrariamente a quanto alcuni continuano ad affermare (cfr. *Summa Magistri Rolandi*, a cura di F. Thaner, Innsbruck, 1874 / Aalen, 1973; R. WEIGAND, *Magister Rolandus und Papst Alexander III*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 149 [1980], pp. 3-44).

<sup>40</sup> Dig. 50, 17, regula iuris 30, Ulpianus 36 ad Sab. “*Quum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intercedit, necesse est, ut, ubi assensus cuiusquam requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur*” (Alessandro III, *Quum locum*, X.4.1.14).

<sup>41</sup> Cfr. A. BUCCI, *Dispensa “super rato”*, cit. in nota 37, p. 120 e l’intero capitolo 1 (pp. 1-174); P. AMENTA, *Le procedure amministrative*, cit. in nota 37, pp. 113-117. Vide inoltre i molteplici dati offerti online da Alessandro Bucci in *Lo scioglimento super rato*, cit. in nota 37.

<sup>42</sup> “*Ante matrimonium consummatum potest alter coniugum, etiam altero invito, religionem ingredi; sed remanens in saeculo potest ad secunda vota transire*” (Alessandro III, *Verum post consensum*, X.3.32.2, rubrica). Il testo della decretale è altrettanto chiaro su questo scioglimento.

<sup>43</sup> “*Si quis dixerit matrimonium ratum non consummatum per solemnem religionis professionem alterius coniugum non dirimi: a(nathema) s(it)*” (CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXIV, 11 novembre 1563, *Canones (12) de sacramento matrimonii*, can. 6, in a cura dell’Istituto per le Scienze Religiose, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, p. 754).

<sup>44</sup> “*Item illud Augustini: “Non est ratum coniugium, quod sine Deo est,” non negat coniugium esse inter infideles. Coniugium enim aliud est legitimum et non ratum, aliud ratum et*



della “*una caro*” – secondo l’univoca espressione del libro della Genesi (2, 24), citata da Gesù Cristo (Mt 19, 5-6) e da san Paolo (Ef 5, 31) – impedisce di accantonare l’impostazione della Scuola di Bologna sebbene sia prevalsa quella di Parigi. Infatti, detta impostazione ha prodotto una “*vis attractiva*” a favore dell’inconsumazione e a scapito della natura sacramentale del matrimonio, fermo restando il principio assoluto, appena ricordato, dell’indissolubilità del matrimonio rato e consumato.

Da una parte, formalmente, vi fu una sorta di abbinamento terminologico fra la competenza della CCDDS (con denominazioni e competenze diverse lungo la storia<sup>45</sup>) e la dispensa “*super rato*” precisamente perché il Dicastero si occupava della richiesta al Papa della grazia dello scioglimento in quanto si trattava di un matrimonio “sacramentale” e la Congregazione era competente sulla disciplina dei “sacramenti”. Invece, sempre formalmente, la competenza sulle diverse fattispecie di scioglimento del matrimonio non sacramentale (s’intende che sia stato consumato, ma l’inconsumazione non pone alcun problema: “*non debet, cui plus licet, quod minus est non licere*”<sup>46</sup>) apparteneva (apparentemente, come vedremo) solo alla CDF con l’attuale terminologia di dispensa *in favorem fidei* (*privilegium fidei*)<sup>47</sup>. Tuttavia, dall’altra parte,

---

*non legitimum, aliud legitimum et ratum. Legitimum coniugium est, quod legali institutione uel prouinciae moribus contrahitur. Hoc inter infideles ratum non est”* (C. 28, q. 1, can. 17). Cfr. CIC 1917 can. 1015 § 1; CIC 1983 can. 1061 § 1.

<sup>45</sup> *Congregatio quinta pro sacri ritibus et caeremoniis* (**SISTO V**, Const. ap. *Immensa aeterni Dei*, 22 gennaio 1588, in *Bullarium Rom.*, t. VIII, Neapolis, 1883, pp. 985-999): con l’attuale terminologia era competente, prevalentemente, per il culto divino, la disciplina dei sacramenti e le cause di canonizzazione. Per le diverse denominazioni a partire dalla cost. ap. *Sapientis consilio*, 29 giugno 1908, *vide supra* nota 11.

<sup>46</sup> *Dig. 50, 17, regula iuris 21, Ulpianus, libro 27 ad Sabinum. “Plus semper in se continet quod est minus”* (VI *Regula iuris* 35).

<sup>47</sup> Cfr. PB art. 53. **PAOLO III**, cost. *Altitudo*, 1° giugno 1537, promulgata di nuovo come “Documento VI” allegato dagli *Acta Apostolicae Sedis* al CIC 1917 in AAS, 9, Pars 2 (1917), p. 509; **PIO V**, cost. *Romani Pontificis*, 2 agosto 1571, promulgata di nuovo come “Documento VII” allegati dagli *Acta Apostolicae Sedis* al CIC 1917 in AAS, 9, Pars 2 (1917), p. 509; **GREGORIO XIII**, cost. *Populis*, 25 gennaio 1585, promulgata di nuovo come “Documento VIII” allegato dagli *Acta Apostolicae Sedis* al CIC 1917 in AAS, 9, Pars 2 (1917), p. 510; **CDF**, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, in *Congregatio pro Doctrina Fidei, Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo expleto edita* (1966-2005), n. 95, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 563-571, e in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20010430\\_favor-fidei\\_lt.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010430_favor-fidei_lt.html) (latino, inglese, italiano e spagnolo); **J.C. CONDE**, *L’origine del “privilegio paolino”, 1Cor 7, 12-17a: esegesi, storia dell’interpretazione e ricezione nel diritto della Chiesa*, Edizioni Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2009; **D. GARCÍA HERVÁS**, *La disolución del matrimonio a favor de la*



detta “*vis attractiva*” della competenza della CCDDS sull’inconsumazione, a prescindere dalla natura sacramentale (“rato”) del matrimonio, è riscontrabile nel CIC 1917. Infatti, malgrado la cost. ap. *Sapienti consilio* affidasse alla Congregazione la “*dispensatio super rato*” (I, 3, 2), il can. 249 § 3 (sulla competenza della Congregazione) si riferiva solo all’inconsumazione, senza indicare se il matrimonio dovesse essere rato oppure no. Il can. 1119 dello stesso codice rese esplicito detto principio:

*“Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam, dissolvitur tum ipso iure per maiorem seu sollemnem professionem religiosam, tum per dispensationem a Sede Apostolica ex iuxta causa concessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita”.*

Ciononostante, il libro *de processibus* del CIC 1917 ha continuato ad utilizzare l’abbinamento fra l’inconsumazione e il carattere sacramentale del matrimonio (rato) per riferirsi alla competenza della Congregazione<sup>48</sup>. Nel 1967 la REU superò detta discrasia del CIC 1917, riguardante la competenza “formale” della Congregazione, solo sul matrimonio rato (dovendo essere battezzati entrambi i coniugi, a prescindere dal fatto che uno o entrambi fossero acattolici) e non consumato, e quella “reale” che includeva anche il matrimonio inconsumato non sacramentale purché uno dei coniugi fosse battezzato. Infatti, la REU affidava alla Congregazione per la disciplina dei Sacramenti soltanto il matrimonio non consumato

---

*fe*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 64 (2007), pp. 229-257; **ID.**, *La disolución del matrimonio “in favorem fidei”*. Elementos para la investigación, Ed. Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2008; **J. KOWAL**, *Nuove “Norme per lo scioglimento del matrimonio “in favorem fidei”*”, in *Periodica*, 91 (2002), pp. 459-506; **A. MONTES**, “*Favor fidei*” y matrimonio en la codificación del CIC 1917, (Pontificia Università della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita), Romae, 1999; **E. NAPOLITANO**, *Lo scioglimento del matrimonio “in favorem fidei”*. Aspetti storico-dottrinali e giuridici, in *Ius Missionale*, 1 (2007), pp. 187-207; **M. PARMA**, *El “favor fidei” en el “Decretum Gratiani”*, Ed. Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2009; **C. PEÑA GARCÍA**, *La disolución pontificia del matrimonio “in favorem fidei”: cuestiones sustantivas y procesales*, in *Estudios Eclesiásticos*, 81 (2006), pp. 699-723; **D. SALACHAS**, *Lo scioglimento del matrimonio non-sacramento in favore della fede*, in *Iura Orientalia*, 6 (2010), pp. 207-231, [www.iuraorientalia.net](http://www.iuraorientalia.net).

<sup>48</sup> “... causas dispensationis super matrimonio rato et non consummato, Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum [cognoscit]” (can. 1962); “Si tamen iudex competens auctoritate propria iudicium peregerit de matrimonio nullo ex capite impotentiae et ex eo, non impotentiae, sed nondum consummati matrimonii emerit probatio, omnia acta ad Sacram Congregationem transmittantur, quae iis uti poterit ad sententiam super rato et non consummato ferendam” (can. 1963 § 2). Cfr. can. 1973.



(cfr. REU nn. 56 § 1, 87). Invece, alla CDF spettava il compito di “trattare giuridicamente o di fatto le questioni riguardanti il privilegio della fede” (REU n. 34) circa i matrimoni non sacramentali, a prescindere dalla loro consumazione.

Tuttavia, questa riduzione della competenza della CCDDS solo ai matrimoni non consumati che fossero rati (sacramentali) comportò un “conflitto di competenza” con la CDF. I Membri Cardinali di entrambe le Congregazioni proposero a Paolo VI una soluzione che, in realtà, era ambigua. Da una parte, infatti, il problema era formulato in modo assoluto: “l’opportunità di trasferire la competenza sull’inconsumazione del matrimonio ad un’unica Sacra Congregazione”, a favore della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, senza accennare al battesimo dei coniugi. Dall’altra parte, invece, la soluzione prevedeva come condizione della competenza di questo Dicastero che almeno uno dei coniugi fosse battezzato, benché la formulazione avesse quella equivocità tipica delle formulazioni negative: cause in cui “*una pars non est baptizata*”<sup>49</sup>, consentendo quindi che anche l’altro coniuge non fosse battezzato, come di fatto avveniva presso la CCDDS e avviene presso l’UARR.

L’ambiguità è presente anche nel CIC 1983. Da una parte, il can. 1142 ha abrogato lo scioglimento per la professione religiosa solenne e ha vietato l’ingresso nel noviziato ai coniugi mentre dura il matrimonio (can. 643 § 1 n. 2). Comunque, lo stesso can. 1142, come faceva il can. 1119 del CIC 1917, imposta la dispensa sul matrimonio non consumato come una medesima fattispecie, indipendentemente dalla natura sacramentale di tale matrimonio. Dall’altra parte, invece, seguendo anche qui la struttura del CIC 1917, nel libro settimo “*de processibus*” del CIC 1983 la procedura per lo scioglimento del matrimonio non consumato è terminologicamente legata al matrimonio rato, sia nel can. 1681, sia nell’intero capitolo sul

---

<sup>49</sup> “*Exorta quaestione de opportunitate transferendi competentiam circa causas inconsumationis matrimonii ad unam tantum Sacram Congregationem, Em.mi Cardinales SS. Congregationibus pro Doctrina Fidei et pro Disciplina Sacramentorum praepositi, Beatissimo Patri proposuerunt ut, ad mentem n. 56, § 1 Constitutionis Apostolicae “Regimini Ecclesiae Universae”, in posterum Sacra Congregatio pro Disciplina Sacramentorum cognosceret etiam de causis inconsumationis, in quibus una pars non est baptizata. SS.mus Dominus Noster Paulus Pp. VI, in Audientia infrascripto Cardinali Secretario Status concessa die XIV mensis Iulii hoc anno, supra memoratum votum ratum habuit, adprobavit et publicari iussit. Ex Aedibus Vaticanis, die XV mensis Iulii, anno MCMLXXIII. I. Card. Villot, a Secretis Status” (PAOLO VI, Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, de opportunitate transferendi competentiam circa causas inconsumationis matrimonii ad unam tantum Sacram Congregationem, 15 luglio 1973, in AAS, 65 [1973], p. 602).*





“Processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato” (cann. 1697-1706).

Nell'aprile 1986 ebbe luogo la Plenaria della Congregazione per i Sacramenti. Fra i lavori compiuti vi fu la preparazione della procedura istruttoria in ambito diocesano, datata 20 dicembre 1986<sup>50</sup>. Al riguardo, uno degli argomenti concettuali principali fu quello di chiarire il significato dell'inciso “*humano modo*” che il can. 1061 § 1 CIC 1983 aveva aggiunto come condizione del legittimo concetto canonico di consumazione del matrimonio. La relativa conclusione della Plenaria fu approvata dal Papa il 21 giugno 1986<sup>51</sup>. La finalità di detto chiarimento era quella di evitare un'impostazione della consumazione coniugale talmente idealizzata da rendere semplice la dichiarazione dell'inconsumazione, quantunque gli stessi coniugi riconoscessero di aver avuto rapporti sessuali completi, perché sarebbero stati compiuti “*humano modo*” solo qualora fossero manifestazione di una profonda unione affettiva. La prefazione delle *Litterae circ. 1986* accoglieva il brano centrale della conclusione della Plenaria approvata da Giovanni Paolo II:

“Il Vescovo dovrà prestare accurata attenzione al nuovo elemento richiesto per la consumazione del matrimonio, cioè “che i coniugi abbiano compiuto tra loro in modo umano l'atto coniugale ...” [can. 1061 § 1]. Secondo le conclusioni della Congregazione Plenaria sopra ricordata, approvate dal Sommo Pontefice [21 giugno 1986], questa Congregazione, al fine di risolvere i casi che le vengono sottoposti, le intende in questo modo: cioè, per avere la consumazione del matrimonio occorre che l'atto sia umano da entrambe le parti, ma è sufficiente che esso sia virtualmente volontario, purché non esigito con violenza. Gli altri elementi psicologici, che rendono l'atto umano più facile e più appetibile, non sono presi in considerazione”<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. **S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI**, *Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986 (in seguito: *Litterae circ. 1986*), in *Enchiridion Vaticanum*, Ed. Dehoniane, Bologna, vol. 10, nn. 1012-1044, in *Communicationes*, 20 (1988), pp. 78-84 e in *Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super “rato et non consummato” et a lege sacri coelibatus obtinenda, inde a Codice Iuris Canonici anni 1917*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004 (in seguito: *CCDDS Collectanea 2004*), n. 50, pp. 119-124.

<sup>51</sup> Cfr. in *CCDDS Collectanea 2004*, cit. in nota 50, n. 49, pp. 118-119.

<sup>52</sup> *Litterae circ. 1986*, cit. in nota 50, *proemium*, p. 120.



Comunque, malgrado questa attenzione dedicata al concetto di consumazione, le *Litterae circ. 1986*, sia nel loro titolo (“*de processu super matrimonio rato et non consummato*”), sia nella prefazione, sia nelle ventisette norme di procedura, non accennano mai a una fattispecie in cui uno dei coniugi non sia battezzato e, quindi, il matrimonio, benché valido, possa non essere rato.

Il silenzio delle *Litterae circ. 1986* sulla competenza della Congregazione per i Sacramenti circa i matrimoni non consumati e non rati non significava minimamente la rinuncia a detto compito, in particolare avendo dalla propria parte il Rescritto di Paolo VI del 1973<sup>53</sup>. Invero, solo dopo tre mesi dalla promulgazione delle *Litterae circ. 1986*, vi fu un “incontro” fra la CDF e la Congregazione per i Sacramenti (promosso dalla seconda) che, per quanto risulta dal testo pubblicato dalla CCDDS conservato nell’archivio di tale Dicastero, sarebbe consistito essenzialmente in un promemoria della Congregazione per i Sacramenti circa le proprie competenze sui matrimoni non consumati (7 aprile 1987) e la risposta della CDF (10 giugno 1987)<sup>54</sup>.

In pratica, la Congregazione per i Sacramenti afferma:

a) la sua competenza esclusiva sui matrimoni non consumati: 1) che siano rati perché entrambi i coniugi sono battezzati, quantunque i due siano acattolici, e 2) che non siano rati perché una parte non è battezzata (in questa occasione bisognerebbe intendere che l’altra parte è invece battezzata);

b) la competenza cumulativa con la CDF qualora entrambi i coniugi non siano battezzati: la CDF in quanto competente *in favorem fidei* e la Congregazione per i Sacramenti in quanto il matrimonio non è stato consumato, in modo tale da poter affermare che, in quanto non consumato, la competenza di questo Dicastero è esclusiva.

Dall’altra parte, la citata risposta della CDF del 10 giugno 1987 incorre in una qualche confusione nel far rientrare tra le “cause di dispensa da matrimonio rato e non consumato” quei “casi in cui una delle parti non è battezzata”, che in realtà non sono matrimoni rati. Tuttavia, la CDF non escludeva dalla competenza della Congregazione per i Sacramenti i matrimoni non sacramentali non consumati, sebbene consideri “che sia da preferire quello dello scioglimento *in favorem fidei*,

---

<sup>53</sup> Cfr. Rescritto di Paolo VI, 15 luglio 1973, cit. in nota 49.

<sup>54</sup> Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE e CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI**, *Conventus de competentia circa inconsumationem matrimonii*, 7 aprile 1987, in CCDDS *Collectanea 2004*, cit. in nota 50, n. 51, pp. 124-125.



soprattutto per l'aspetto pastorale che detti casi presentano e perché meglio risponde alla circostanza che è alla loro origine, cioè la conversione alla fede".

In realtà, da questo "conventus" interdicasteriale del 1987 scaturisce la competenza della CCDDS per "tutti" i matrimoni non consumati, inclusi quelli in cui nessuno dei coniugi è battezzato. Comunque, l'ambiguità continua ad essere presente nella PB (1988). Infatti, la competenza della CCDDS sul matrimonio rato e non consumato è affermata indirettamente all'art. 58 § 2 nel sancire l'incompetenza su tale materia della Congregazione per le Chiese Orientali. Invece, l'art. 67 dichiara che la competenza della CCDDS si limita, senza alcun riferimento al matrimonio rato, a

"giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, verificandosene i requisiti, la sottopone al Sommo Pontefice".

Molto probabilmente è il CCEO la legge che, ultima nel tempo, ha potuto accogliere in modo più chiaro – quantunque, come è caratteristico di questo testo legale, non identifichi i concreti dicasteri competenti della Curia Romana – le reali competenze della CDF e della CCDDS. Da una parte, il CCEO non ha un canone simile al can. 1061 CIC 1983, in cui si definisce il concetto di matrimonio rato. Infatti il CCEO:

a) non usa mai la parola "rato" e, al suo posto, adopera il termine "sacramentale" per la solenne dichiarazione parallela al can. 1141 del CIC: "*Matrimonii vinculum sacramentale matrimonio consummato nulla humana potestate nullaque causa praeterquam morte dissolvi potest*" (can. 853);

b) unifica in una sola fattispecie lo scioglimento di qualsiasi matrimonio non consumato ("Il matrimonio non consumato può essere sciolto per una giusta causa dal Romano Pontefice su richiesta di entrambe le parti o di una di esse, anche se l'altra è contraria": can. 862), senza distinguere se si tratta di un matrimonio sacramentale (fra due battezzati) o meramente "naturale" (quando almeno uno dei coniugi non è battezzato) e senza dare rilevanza, agli effetti dello scioglimento, al fatto che i battezzati siano cattolici o acattolici. Il CCEO accenna alla sacramentalità del matrimonio non consumato solo agli effetti della sospensione, col consenso delle parti, della causa di nullità del matrimonio



e del completamento dell'istruttoria per ottenere lo scioglimento di tale matrimonio (cfr. can. 1367; CIC 1983 can. 1681). Comunque, questo collegamento fra l'inconsumazione e la natura sacramentale di detto matrimonio non intende riproporre la classica procedura *super matrimonio "rato et" non consummato*, né affievolisce la nuova procedura *super "quolibet" matrimonio non consummato*;

c) dedica l'art. IV delle procedure matrimoniali (articolo composto dal solo can. 1384) alle due fattispecie "per ottenere lo scioglimento del matrimonio": 1) "non consumato" e 2) "in favore della fede" quando il matrimonio non è sacramentale<sup>55</sup>. Infatti, l'unico canone di questo articolo del CCEO manifesta la consapevolezza di riferirsi a due fattispecie autonome, ognuna regolata dalle proprie norme: "*Ad obtinendam solutionem matrimonii non consummati aut solutionem matrimonii in favorem fidei adamussim serventur normae speciales a Sede Apostolica latae*" (can. 1384).

In definitiva, poiché "*consuetudo est optima legum interpretis*" (CIC can. 27; CCEO can. 1508), la prassi di entrambe le Congregazioni porta Piero Amenta – che è membro della commissione speciale della CDF "per le cause di scioglimento del matrimonio "*in favorem fidei*"", ufficiale presso la CCDDS e docente dello "Studio di prassi canonico-amministrativa per le cause di matrimonio rato e non consumato e della nullità della Sacra Ordinazione" presso l'UARR<sup>56</sup> – ad affermare, con buon senso pratico, che la CDF è competente per la procedura mirante alla dispensa papale *in favorem fidei* di tutti i matrimoni che non siano rati (sacramentali), indipendentemente dalla loro consumazione, e che la CCDDS è competente per la rispettiva procedura di tutti i matrimoni non consumati, a prescindere dalla loro natura sacramentale, potendo darsi nella pratica, qualora la fattispecie lo consenta, competenze e richieste sia alternative sia successive<sup>57</sup>.

L'UARR ha ricevuto tutta la competenza della CCDDS in materia di scioglimento del matrimonio non consumato, essendoci stato un completo trasferimento dell'art. 67 della PB sulla CCDDS (che è stato integralmente abrogato) al nuovo § 2 dell'art. 126 PB sull'UARR. Ne deriva che – a proposito delle competenze della CCDDS – sia insufficiente la sola cancellazione sulle "Note storiche" dell'*Annuario Pontificio 2012* delle parole iniziali del paragrafo dedicato alla dispensa dal matrimonio non consumato dell'edizione del 2011, prima della promulgazione del QS: la

<sup>55</sup> Sulle diverse fattispecie di matrimonio non sacramentale nel CCEO, cfr. cann. 854-861 (cfr. CIC cann. 1143-1150). Cfr. inoltre, *Normae in favorem fidei 2001*, cit. in nota 47.

<sup>56</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2012*, pp. 1161, 1170, 1212. *Vide infra* nota 106.

<sup>57</sup> Cfr. P. AMENTA, *Le procedure amministrative*, cit. in nota 37, pp. 94-95, 133-139.



CCDDS “Giudica circa il fatto della non consumazione del matrimonio e”, rimanendo il resto del testo di tale paragrafo sull’edizione del 2012. Infatti, dovrebbe essere soppresso ogni riferimento al matrimonio non consumato, perché la CCDDS ha perso ogni competenza su tale fattispecie<sup>58</sup>.

Nel trattare della competenza dell’UARR sulla dispensa dai matrimoni non consumati, è opportuno segnalare che, a norma dell’art. 58 § 2 PB, vi sono inclusi i matrimoni sottoposti alla giurisdizione delle Chiese orientali. Il rapporto dell’UARR con il Tribunale Apostolico della Rota Romana (*vide supra* § 2) potrebbe offrire un ulteriore argomento per decidere definitivamente, da parte del Legislatore, la *vexata quaestio* sulla competenza giudiziaria della Rota sulle cause delle Chiese orientali<sup>59</sup>.

#### **4.2 - La natura sussidiaria dello scioglimento nei confronti della nullità del matrimonio e la competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana nella dispensa “super matrimonio non consummato”**

Pio XII, nel suo terzo discorso alla Rota Romana (1941), si riferì allo “*scioglimento del vincolo validamente contratto*”:

“È superfluo avanti a un Collegio giuridico qual è il vostro, ma non disdice al Nostro discorso il ripetere che il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale”<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> “Giudica circa l’esistenza della giusta causa per concedere la dispensa dai matrimoni tra cattolici, tra una parte cattolica e una acattolica battezzata, tra parti battezzate acattoliche e tra parti battezzate e parti non battezzate, sia per i fedeli dei riti latini che per quelli dei riti orientali (art. 67 [della cost. ap. *Pastor bonus*])” (*Annuario Pontificio* 2012, p. 1827). Cfr. *Annuario Pontificio* 2011, p. 1837; *vide infra* nota 106.

<sup>59</sup> Cfr. H. ALWAN, *L’evoluzione storico-giuridica della competenza della Rota Romana circa le cause delle Chiese orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 20 (2010), pp. 153-187; J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18 (2008), pp. 15-57.

<sup>60</sup> PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941, n. 3, in *AAS*, 33 (1941), pp. 424-425.





Non è questa la sede per un esame sul merito dello scioglimento del matrimonio<sup>61</sup>, essendo le nostre riflessioni dedicate soltanto agli organi della Curia Romana competenti e alla procedura per indagare sull'esistenza di tali "necessari presupposti" affinché il Papa possa concedere la grazia della dispensa. Comunque, è evidente che l'indissolubilità è di diritto divino naturale e positivo (cfr. Mt 5, 32, 19, 5-6; Mc 10, 9; Lc 16, 18; 1Cor 7, 10-11)<sup>62</sup>, per cui, nello sciogliere un matrimonio valido che non sia sacramentale o che, quantunque sacramentale, non sia stato consumato, il Papa adopera personalmente l'eccezionale potestà "vicaria" di Cristo, divina *stricto sensu*, che Pio XII denomina "potestà ministeriale". Proprio per il carattere eccezionale e soprannaturale di questa potestà di dispensare la legge divina, Paolo VI, sottolineò l'impossibilità di delegarla ai Vescovi diocesani<sup>63</sup>, di modo che nelle relative procedure è necessario l'intervento di un dicastero della Curia Romana (la CDF per la dispensa *in favorem fidei* e l'UARR o il Tribunale Apostolico della Rota Romana per la dispensa "*super matrimonio non consummato*"), previo alla concessione della grazia da parte del Papa in prima persona (cfr. can. 1698).

Tale eccezionalità sarebbe meglio protetta, a mio parere, qualora fosse utilizzata solo sussidiariamente alla dichiarazione di nullità del matrimonio<sup>64</sup>. Invece, il CIC can. 1681, il CCEO can. 1367, l'istr. *Dignitas connubii* artt. 153-154<sup>65</sup> e una "Nota esplicativa" del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi<sup>66</sup> privilegiano la dispensa "*super matrimonio non*

---

<sup>61</sup> Vide supra note 37 e 47.

<sup>62</sup> Vide supra nota 38.

<sup>63</sup> "[M]inime vero eae leges divinae, tum naturales tum positivae, a quibus unus Summus Pontifex – ubi potestate vicaria utitur – dispensare valet; sicuti accidit in dispensatione a matrimonio rato et non consummato, ab iis quae circa privilegium fidei versantur, et ab aliis" (PAOLO VI, m.p. "De Episcoporum muneribus": *Normae Episcopis impertiuntur ad facultatem dispensandi spectantes*, 15 giugno 1966, n. V, in AAS, 58 [1966], pp. 467-472). Per le Chiese orientali, cfr. PAOLO VI, m.p. *Episcopalis potestatis*, 11 maggio 1967, n. IV, in AAS, 59 (1967), pp. 385-390.

<sup>64</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici*, in a cura di J. Carreras, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè Ed., Milano, 1998, pp. 77-126; ID., *L'unitarietà dell'istituto matrimoniale e la rilevanza giuridica dell'"ordinatio fidei": sul carattere sussidiario dello "scioglimento" pontificio del vincolo*, in *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona, 2001, pp. 1397-1412.

<sup>65</sup> Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio "Dignitas connubii" servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 Ianuarii 2005, Typis Vaticanis. In seguito: DC.

<sup>66</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa*:



*consummato*” (lo scioglimento del vincolo con un provvedimento di natura costitutiva) rispetto alla possibilità del provvedimento giudiziale dichiarativo della nullità del matrimonio, non solo per il capo d’impotenza. Comunque, è riconosciuto il diritto dei coniugi (anche di uno solo) di continuare la causa giudiziale, nonostante sia stata avviata la procedura per la dispensa circa il matrimonio non consumato. Anzi, la prevalenza assiologica della dichiarazione di nullità del matrimonio sullo scioglimento, quantunque probabilmente sia stata prevista per consentire che il provvedimento ecclesiastico possa essere deliberato ed ottenere gli effetti civili<sup>67</sup>, è stata riconosciuta da un Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” che afferma che la via giudiziale e quella amministrativa per la dispensa sono compatibili, potendosi procedere *distintamente e parallelamente*; addirittura,

“che le parti possano considerarsi libere di iniziare o proseguire una causa di nullità presso i Tribunali competenti, senza autorizzazione pontificia, anche dopo aver ottenuto dispensa dal matrimonio rato e non consumato”<sup>68</sup>.

Tuttavia, i canoni di entrambi i Codici e le norme applicative citate privilegiano di fatto lo scioglimento sulla dichiarazione della nullità.

Invece, detta sussidiarietà era considerata dal CIC 1917 che, al can. 1963 § 2, prevedeva il passaggio alla procedura per la dispensa *super matrimonio rato et non consummato* (questa norma utilizzava la terminologia classica) nelle cause giudiziali per il capo d’impotenza soltanto quando le prove, essendo insufficienti per dichiarare nullo il matrimonio, nondimeno, potessero bastare per dimostrare l’inconsumazione.

La prevalenza assiologica dell’applicazione sussidiaria dello scioglimento nei confronti della dichiarazione di nullità è dimostrata anche da alcune norme vigenti e, precisamente, da una delle facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana, nonché dalla giurisprudenza del Tribunale Apostolico che l’applica. Il can. 249 § 3 CIC 1917, sulla

---

*Responsum ad tres quaestiones propositas circa clausulam “de consensu partium” can. 1681 CIC*, 2 marzo 2005, in *Communicationes*, 37 (2005), pp. 107-112, e in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/intrptxt/documents/rc\\_pc\\_intrptxt\\_doc\\_20050302\\_de-consensu-partium\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050302_de-consensu-partium_it.html); J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della “recognitio” da parte della Santa Sede e il valore delle “note” del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 518-524.

<sup>67</sup> Vide *supra* note 3 e 17.

<sup>68</sup> **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescritto alla Segnatura Apostolica*, 1° giugno 1983, in *CCDDS Collectanea* 2004, cit. in nota 50, n. 47, pp. 117-118.



competenza della Congregazione per i Sacramenti sulla dispensa circa il matrimonio non consumato, contemplava la possibilità della richiesta di aiuto alla Rota Romana per meglio accertare l'inconsumazione. Infatti, Pio XII, nel citato discorso alla Rota Romana del 1941, accennò a tale collaborazione della Rota:

“per ciò che concerne lo *scioglimento del vincolo* validamente contratto, in taluni casi anche la S. R. Rota è chiamata a investigare se sia stato compiuto tutto ciò che previamente si richiede per la valida e lecita soluzione del vincolo e, per conseguenza, se possa consigliarsi al Sommo Pontefice la concessione della relativa grazia”<sup>69</sup>.

Siffatto consiglio fu istituzionalizzato in via esplicitamente sussidiaria della dichiarazione di nullità del matrimonio qualora fosse stata “*denegata definitive matrimonii nullitate*”<sup>70</sup>. Infatti, seguendo una costante prassi di concessione di facoltà straordinarie da parte dei Papi<sup>71</sup>, nell’attualità sono vigenti le facoltà straordinarie elargite al Decano dopo le Norme del 1994<sup>72</sup>. La prima consente la possibilità di aggiungere alla formulazione del dubbio (o dei dubbi) riguardante la nullità anche quello attinente la dispensa *super matrimonio rato et non consumato* (è conservata la dicitura classica) “subordinatamente”, cioè solo qualora la risposta della sentenza nella causa giudiziale sulla nullità del matrimonio sia “*non constare de nullitate matrimonii in casu*”. Inoltre, poiché come abbiamo visto il processo giudiziale sulla nullità non impedisce la procedura amministrativa sullo scioglimento, opera la “prevenzione” sulla fattispecie dissolutoria: la Rota non può intraprendere la procedura per la dispensa qualora la CCDDS

---

<sup>69</sup> Vide supra nota 60, n. 3, p. 424.

<sup>70</sup> **PIO XII**, Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”: *Facultas Decano S. Rotae Romanae, ut quaestio de inconsumatione matrimonii semel denegata proponi iterum possit nonnullis sub condicionibus*, 13 febbraio 1942, in *CCDDS Collectanea 2004*, cit. in nota 50, n. 10, p. 76.

<sup>71</sup> Cfr. **PIO XII**, *Facoltà accordate al Decano della Rota Romana per la durata dell’Anno Santo ed ora rinnovate “fino a nuovo avviso”*, 15 ottobre 1952, 3, II, in a cura di X. Ochoa, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Ed. Commentarium pro Religiosis, Romae, 1969, vol. 2, n. 2309 (non sono menzionate in *CCDDS Collectanea 2004*, cit. in nota 50); **SACRA ROMANA ROTA**, *Nuove norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, approvate “Ad experimentum et ad triennium” da Paolo VI, 27 maggio 1969, Appendice, n. 2: *Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1969, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 8 (1996), pp. 211-228; **SACRA ROMANA ROTA**, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982, Allegato: *Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota*, 26 luglio 1981, n. 2, in *AAS*, 74 (1982), p. 516.

<sup>72</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” di conferma di alcune “*facoltà straordinarie*” al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995, n. 1, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), p. 377.



(adesso l'UARR) "*manus iam apposuerit*" sulla causa (cfr., *ex analogia*, can. 1415). Comunque, il principio *ne bis in idem* richiede che la prevenzione agisca anche a favore dell'UARR. Il fatto che il Decano della Rota possa esercitare la sua facoltà straordinaria "sentito il parere favorevole del Turno Giudicante" e che egli stesso sia il Moderatore o Presidente dell'UARR renderà semplice l'armonizzazione fra i due organi competenti per studiare se sottoporre o meno al Papa la domanda di dispensa.

Carmen Peña ha segnalato alcune decisioni rotali (la più recente del 1975) in cui era considerata la dispensa pontificia<sup>73</sup>. Ve ne sono altre, anche più recenti, tutte col comune denominatore di affermare il principio della sussidiarietà dello scioglimento nei confronti della dichiarazione di nullità: la dispensa può essere sollecitata al Santo Padre solo quando non consta la nullità del matrimonio<sup>74</sup>. Fra le ultime decisioni rotali circa la richiesta della dispensa "*super matrimonio non consummato*" vi è una *coram De Angelis* in cui il compianto Ponente (deceduto il 30 novembre 2011: serva questa citazione come ricordo della nostra amicizia e dei miei suffragi) espone in modo particolarmente dettagliato e chiaro gli aspetti sostanziali e procedurali della dispensa<sup>75</sup>. In questa causa la domanda di dispensa fu incorporata alla formulazione del dubbio dal Ponente – in seguito alla concessione del Decano (che era membro del Turno rotale) – quando, riunito il Turno per decidere la causa di nullità del matrimonio, decretò "*Dilata et compleantur acta. Exc.mus Decanus rogatur ut facultatem largiatur videndi de inconsummatione in casu*". In seguito all'autorizzazione del Decano, fu chiesto il consenso ad entrambi coniugi, che lo dettero. Solo allora il Ponente riformulò la concordanza del dubbio, con la caratteristica sussidiarietà della dispensa nei riguardi della nullità: "*an constet de matrimonii nullitate, in casu, (...), et quatenus negative, an constet de*

---

<sup>73</sup> Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana*, cit. in nota 17, pp. 819-820, nota 9.

<sup>74</sup> "*Quaestio de inconsummatione et de consilio praestando SS.mo pro dispensatione super matrimonio rato pertractari possit dumtaxat in casu matrimonii aliunde validi*" (*coram Defilippi*, sentenza, 17 febbraio 1995, *Uritana, Nullitatis matrimonii et dispensationis*, n. 20, in *RRD*, 87 [1995], p. 148). "*An constet de matrimonii nullitate, in casu: (...) et quatenus negative ad primum et alterum caput: An consulendum sit SS.mo, in casu, pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato*" (*coram Pompedda* (Decano, Ponente), sentenza, 17 maggio 1996, *Reg. Latii seu Romana, Nullitatis matrimonii et inconsummationis*, n. 3, in *RRD*, 88 [1996], p. 397). Cfr. *coram Turnaturi*, sentenza, 21 novembre 1997, *Reg. Mexicanae Occidentalis seu Guadalaiaren.*, *Nullitatis matrimonii*, n. 6, in *RRD*, 89 (1997), p. 826.

<sup>75</sup> Cfr. *coram De Angelis*, sentenza, 12 novembre 2008, *Sosnovien.*, *Nullitatis matrimonii*, Sent. 152/08, nn. 3, 14-28.



*inconsummatione matrimonii et de existentia iustae causae ad dispensationem super rato concedendam*" (n. 3).

La sussidiarietà prevista da questa facoltà straordinaria del Decano alla Rota Romana e il modo di adempierla da parte del Tribunale Apostolico è un'adeguata e qualificata testimonianza di come l'indissolubilità del matrimonio sia meglio tutelata con la dichiarazione di nullità del matrimonio che non con il moltiplicarsi degli scioglimenti *super "quolibet" matrimonio non consummato o in favorem fidei*.

#### **4.3 - La procedura "super matrimonio non consummato" da parte dell'UARR: la natura graziosa e la tutela del diritto al rispetto della normativa stabilita**

Le cause d'inconsumazione riguardano spesso fattispecie particolarmente complesse di vita coniugale che rendono necessaria una speciale delicatezza nella loro trattazione. Inoltre, poiché la dispensa pontificia implica un vero scioglimento del vincolo matrimoniale, un autentico divorzio (nel senso che il termine ha nel linguaggio comune, non quello del "*divortium manente vinculo*", sinonimo di causa di separazione dei coniugi<sup>76</sup>), essa potrebbe scandalizzare chi non conoscesse di che cosa si tratta. In più, la dispensa è una "grazia" relativamente alla quale nessuno può vantare un vero diritto.

Per tali ragioni, le cause di matrimonio non consumato sono state protette, giustamente, da una particolare riservatezza. Comunque, la natura graziosa della dispensa è stata adoperata come giustificazione dell'insindacabilità dell'operato degli organi che collaborano a predisporre la decisione da parte del Papa. A tale scopo è stata sottolineata la natura amministrativa della procedura, come se non ci fosse il diritto al giusto processo anche in sede amministrativa e al rispetto della normativa stabilita dalla legge per la concessione di una grazia<sup>77</sup>. Detta natura era adoperata anche come motivo per imporre una segretezza degli atti che non sarebbe stata possibile invece in via giudiziale. In questo senso, può essere citata una norma della Congregazione per i Sacramenti, del 1952, che criticava severamente che presso alcune diocesi l'istruttoria per la dispensa circa il matrimonio non consumato fosse compiuta dal tribunale anziché dalla curia diocesana (amministrativa)<sup>78</sup>, "non di rado persino con

<sup>76</sup> Cfr., ad es., *Liber Extra*, lib. 4, tit. 19, "*de divortiiis*".

<sup>77</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit. in nota 5, *passim*.

<sup>78</sup> A dimostrazione di quanto siano cambiati i tempi, basta ricordare che la vigente





l'intervento di procuratori e di avvocati"<sup>79</sup>. Infatti, il n. 7 di queste lettere circolari del 1952 affermava, in corsivo per insistere sul concetto: "*cauto tamen semper ne procuratores et advocati in processu quomodolibet se ingerant*". Invero, il CIC 1983 – malgrado la severa indicazione del can. 1701 § 2 ("*in his processibus patronus non admittitur*"), a significare l'inapplicabilità dei diritti dei patroni a conoscere tutti gli atti della causa nel processo ordinario (cfr. cann. 1598, 1678 § 1 e, soprattutto, can. 1703; DC art. 234) – riconosce, nel medesimo paragrafo, il diritto della parte oratrice e di quella resistente di servirsi dell'assistenza di uno "*iurisperitus*"<sup>80</sup>. Peraltro, tale diritto – come si evince anche dai nn. 6 e 27 delle vigenti *Litterae circ. 1986* – riguarda solo la fase diocesana, non quella presso l'UARR. Tuttavia, presso questo Ufficio, la funzione di *iurisperitus* potrebbe rientrare come compito degli Avvocati presso la Curia Romana a norma dell'art. 4 del proprio Regolamento<sup>81</sup>. Anzi, considerata la competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana a istruire la dispensa, evidentemente con l'intervento degli avvocati rotali che patrocinano la causa di nullità del matrimonio di cui la dispensa è sussidiaria (*vide* § precedente), la prossimità istituzionale con l'UARR potrebbe consentire uno sviluppo normativo in tale senso. Infatti, è stata fortemente criticata l'assenza di una normativa chiara sulla fase della procedura presso la Curia Romana<sup>82</sup>.

L'opportunità di consentire l'intervento dello *iurisperitus* anche nella fase presso l'UARR è dimostrata dal richiamo del can. 1702 affinché nella

"istruttoria si (...) osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi".

---

cost. ap. sul Vicariato di Roma affida al "Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma (...) le cause di dispensa "*super rato et non consummato*", le cause di scioglimento del vincolo "*in favorem fidei*" (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. "*Ecclesia in Urbe*", circa il nuovo ordinamento del Vicariato di Roma, 1° gennaio 1998, art. 38 § 2, in AAS, 90 [1998], pp. 177-193).

<sup>79</sup> Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, *Litterae circulares de natura administrativa processus "super rato"*, 15 giugno 1952, *Proemium*, in CCDDS *Collectanea* 2004, cit. in nota 50, n. 19, pp. 85-87.

<sup>80</sup> Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana*, cit. in nota 17, pp. 821-822.

<sup>81</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas "Iusti Iudicis"*, 23 luglio 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 1630-1634.

<sup>82</sup> Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, "*Quaerit semper*", cit. in nota 4, pp. 12-16.



L'utilizzo di concetti processuali che solo un vero *iurisperitus* può conoscere è dimostrato dal diritto di riproporre una domanda di dispensa denegata per i motivi che consentono il *novum examen* o la *nova causae propositio* quando la prima dispensa è stata respinta sia dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, sia dall'UARR, quantunque il rescritto papale non lo preveda esplicitamente<sup>83</sup>, in applicazione del principio "*ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*"<sup>84</sup>.

L'UARR continua ad utilizzare la procedura seguita dalla CCDDS<sup>85</sup>. A quanto sembra, lo studio della richiesta proveniente dalla diocesi è affidato ad uno dei "Commissari deputati alla difesa del vincolo" (*vide supra* § 3). La richiesta del Vescovo diocesano con tutta la rispettiva documentazione e il voto di questo commissario, facente funzioni di difensore del vincolo, sono trasmessi a tre "Commissari deputati alla decisione" i quali, singolarmente, redigono un voto. I tre commissari si riuniscono con l'Ufficiale incaricato di questa procedura e danno il loro (dei commissari) parere, che non è né decisorio né vincolante<sup>86</sup>. Detto parere è studiato da una Commissione formata dal Moderatore dell'Ufficio (il Decano della Rota Romana), dal Capo Ufficio e dall'Ufficiale, i quali decidono se hanno certezza morale sull'inconsumazione e sulla giusta causa per concedere la dispensa.

Se la decisione non è affermativa, per riguardo alla richiesta del Vescovo diocesano, il provvedimento non è di reiezione bensì un prudente "*dilata et compleantur acta*", in modo tale da chiedere un supplemento istruttorio in diocesi (*Litterae circ. 1986*, n. 26). Espletata tale istruttoria integrativa, la medesima Commissione si pronuncia di nuovo. Se la risposta è negativa, questa è trasmessa dal Vescovo diocesano all'oratore il quale, con l'eventuale aiuto di un giurisperito, ha la facoltà di valutare "se si possa addurre qualche grave ragione per porre di nuovo la petizione" (*Litterae circ. 1986*, n. 27).

---

<sup>83</sup> Cfr. can. 1644; DC artt. 290, 292; **PIO XII**, Rescritto "*ex audientia Sanctissimi*": *Facultas Decano S. Rotae Romanae, ut quaestio de inconsummatione matrimonii semel denegata proponi iterum possit nonnullis sub condicionibus*, 13 febbraio 1942, in CCDDS *Collectanea* 2004, cit. in nota 50, n. 10, p. 76.

<sup>84</sup> **JACOBUS GOTHOFREDUS**, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, lib. 8, tit. 13, § 3, 9<sup>a</sup> ed., vol. 2, Mantuae, 1750, p. 625a.

<sup>85</sup> Cfr. **R. MELLI**, *Il processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase davanti alla Congregazione*, cit. in nota 37.

<sup>86</sup> Presso la CCDDS questa adunanza dei tre commissari, in un primo periodo, era presieduta dal Segretario del Dicastero, poi dal Sotto-Segretario, poi dal Capo Ufficio e, infine, dall'Ufficiale competente, come avviene ora presso l'UARR.



Invece, qualora la decisione sia affermativa si prepara un “foglio d’udienza” per ogni causa con la richiesta della dispensa al Santo Padre. Quando vi è un numero adeguato di fogli d’udienza (normalmente una trentina), il Decano della Rota li invia con lettera di accompagnamento, controfirmata dal Capo Ufficio, indirizzata al Cardinale Segretario di Stato. Espletate le opportune verifiche, il Sostituto della Segreteria di Stato informa personalmente il Papa di ogni richiesta ed indica su di ognuna la decisione del Santo Padre (di solito: “*SS.mus benigne annuit iuxta preces*”) e la data; il Sostituto appone su ogni “foglio d’udienza” il suo autografo e il timbro della Segreteria di Stato. Tali “fogli” sono restituiti all’UARR che notifica la concessione della dispensa al Vescovo diocesano. Qualora il rescritto contenga un divieto di celebrare nuove nozze ad uno o entrambi i coniugi, la rimozione potrà essere affidata al Vescovo diocesano o all’UARR (cfr. *Litterae circ.* 1986, nn. 24-25).

Nelle dispense proposte dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, in applicazione della facoltà straordinaria del Decano (*vide supra* § 4.2), il Decano firma il “foglio d’udienza”, preparato da un notaio della Cancelleria del Tribunale Apostolico, e la lettera di accompagnamento di detto foglio, della sentenza e degli atti della causa.

#### **4.4 - Le condizioni per la validità della dispensa e la necessità della certezza morale**

La natura prevalentemente processuale di queste nostre considerazioni rende opportuno un cenno alla necessità della certezza morale sulle condizioni “*ex iure divino*” per la validità della dispensa. Di tale argomento trattò Pio XII nel citato discorso alla Rota Romana del 1941, precedente a quello, più noto, del 1942 perché fu tutto dedicato a precisare il concetto di certezza morale, concetto riproposto da Giovanni Paolo II nel 1980<sup>87</sup> e formulato normativamente dall’art. 247 § 2 DC, poiché i codici latino e orientale, pur esigendo la certezza morale per poter dichiarare nullo un matrimonio, non indicano in cosa consista. Nella citazione dei discorsi fatta dalla DC, da una parte, afferma che la certezza morale è quella che esclude del tutto “qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del

---

<sup>87</sup> Cfr. **PIO XII**, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, in *AAS*, 34 (1942), pp. 338-343; **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6, in *AAS*, 72 (1980), pp. 172-178.



contrario". Dall'altra parte, alla stregua del concetto di "quasi-certezza" descritto dai discorsi del 1942 e del 1980, la DC critica il concetto di certezza "prevalente" ("*non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum*"), utilizzato dalle norme particolari sulle cause di nullità del matrimonio promulgate per le Conferenze Episcopali degli Stati Uniti, Canada ed Australia: "*Iudex edicet sententiam secundum certitudinem moralem haustam ex praevalenti momento probationum*"<sup>88</sup>. Ebbene, il discorso del 1941 già applicava il genuino concetto di certezza morale nello stabilire le condizioni richieste per la validità delle dispense per inconsumazione o in favore della fede:

"Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. (...) Del resto non è da dubitare che vale anche qui il principio già sopra enunciato: essere cioè sufficiente la certezza morale, che escluda ogni dubbio prudente del contrario"<sup>89</sup>.

L'ambito di questa certezza morale per la dispensa circa il matrimonio non consumato è triplice: a) l'inconsumazione, a norma del can. 1061 § 1, b) l'esistenza di una giusta causa, requisito che, in senso negativo, include anche ("c") la rimozione dello scandalo<sup>90</sup>. Infatti, non può essere dimenticato che è il Papa in persona a concedere una grazia che deve poter essere compresa in rapporto all'adeguata spiegazione dei concetti di potestà vicaria di Cristo, di consumazione, ecc. Comunque, mentre l'inconsumazione è un fatto fisico (benché ci siano fattispecie particolarmente complesse, oltre a quella dell'"*humano modo*" accennata<sup>91</sup>, che richiedono il *nihil obstat* dell'UARR prima d'iniziare la fase istruttoria

---

<sup>88</sup> Cfr. **CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA**, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970, n. 21, in *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, cit. in nota 14, nn. 1380-1428.

<sup>89</sup> **PIO XII**, *Discorso alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941, n. 3, cit. in nota 60, p. 425.

<sup>90</sup> Cfr. can. 1698 § 1; *Litterae circ.* 1986, cit. in nota 50, n. 23, c); *coram* De Angelis, sentenza, 12 novembre 2008, cit. in nota 75, nn. 15-19; **P. AMENTA**, *Le procedure amministrative*, cit. in nota 37, pp. 156-166.

<sup>91</sup> *Vide supra* note 51 e 52.



diocesana<sup>92</sup>) sul quale non vi è alcun margine per la discrezionalità, la giusta causa e la rimozione dello scandalo sono invece realtà meno precise che consentono quindi una più elastica applicazione della certezza morale. Comunque, la giurisprudenza rotale sottolinea la necessità della certezza morale anche sulla giusta causa come condizione di validità della dispensa del Papa:

*“Ex instructione non modo factum inconsummationis, sed etiam iusta et proportionata causa ad dispensationem concedendam probanda est “quae necessaria est non tantummodo ad liceitatem, sed ad ipsam validitatem, namque potestas vicaria Pontificis est potestas dispensandi ex iusta causa, cum agatur de indissolubilitate iure naturali et divino” (coram Lefebvre, sent. diei 4 novembris 1967, RRDec., LIX, p. 762, n. 5)”<sup>93</sup>.*

Il concetto canonico di certezza morale ha superato ogni risvolto formalistico, come quello di richiedere, nelle cause d'impotenza e d'inconsumazione, sette testimoni, con caratteristiche stabilite dalla legge, per ogni coniuge, il cosiddetto *testimonium septimae manus* (cfr. CIC 1917 can. 1975). Nelle cause di matrimonio non consumato ci sono tre modi tradizionali di raggiungere la certezza morale, chiamati: a) “argomento morale”, b) “argomento fisico” e c) “argomento *per coarctata tempora*”. I primi due sono esplicitamente accolti dalla vigente normativa<sup>94</sup>. Invece, la dottrina vigente fonda quello *per coarctata tempora* nel can. 1976 del CIC 1917 che prevedeva l'ispezione corporale dei coniugi fatta da idonei periti “*nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat*”. Il disposto codiciale fu sviluppato dalle norme *super matrimonio rato et non consummato* del 1923 e accolto da un decreto della CDF del 1942: “*si consummatio haberi non potuit, quia nec tempus nec locus nec modus adfuerunt matrimonii consummandi*”<sup>95</sup>.

L'argomento morale è prevalentemente fondato sulle dichiarazioni dei coniugi e dei testimoni, le cui deposizioni devono essere rafforzate da testimoni di credibilità, quantunque non si debba rinunciare ad altre prove o indizi

---

<sup>92</sup> Cfr. *Litterae circ.* 1986, cit. in nota 50, n. 2.

<sup>93</sup> *Coram De Angelis*, sentenza, 12 novembre 2008, cit. in nota 75, n. 18. Sulla rimozione del pericolo di scandalo, la giurisprudenza afferma: “*Oportet insuper ut absit periculum scandali fidelium dispensationis causa*” (coram Di Felice, sent. diei 5 iulii 1972, RRDec., vol. LXIV, p. 390, n. 3)” (*ibidem*, n. 19).

<sup>94</sup> Cfr. *Litterae circ.* 1986, cit. in nota 50, nn. 8-20.

<sup>95</sup> **S.C. PER I SACRAMENTI**, *Regulae servandae in processibus super matrimonio rato et non consummato*, 7 maggio 1923, n. 86, a), in AAS, 15 (1923), pp. 380-413. Cfr. **S.S.C. SANCTI OFFICII**, decr. “*Qua singulari*” *de quibusdam cautelis adhibendis in causis matrimonialibus impotentiae et inconsummationis*, 12 giugno 1942, n. 1, a) in AAS, 34 (1942), pp. 200-202.





“che sembrano utili a conoscere debitamente la causa e che siano lecite”<sup>96</sup>. Questa norma indica che il giudice manifesterebbe formalismo e violerebbe la certezza morale qualora si accontentasse delle dichiarazioni delle parti, quando di fatto possono esistere altre prove che debbono essere prese in considerazione per giudicare secondo la verità, benché siano contrarie alla decisione che le parti desiderano ottenere<sup>97</sup>.

L'argomento fisico è fondato sull'ispezione corporale dei coniugi. Detta ispezione è impostata come sussidiaria dell'argomento morale, cioè quando sia

“necessaria per la prova giuridica del fatto dell'inconsumazione. Potrà invece essere omessa se, a giudizio dell'istruttore, si abbia già una prova pienissima dell'inconsumazione a mezzo dell'argomento morale”<sup>98</sup>.

La menzionata prova “pienissima” altro non è che quella che produce la vera certezza morale in tutti quanti devono intervenire nell'istruzione

---

<sup>96</sup> *Litterae circ.* 1986, cit. in nota 50, n. 14.

<sup>97</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Eupress FTL, Lugano, 2008, pp. 75-119; **P. BIANCHI**, *È più facile, col nuovo Codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio? I canoni 1536 § 2 e 1679*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3 (1990), pp. 394-410; **G. CABERLETTI**, *Le dichiarazioni delle parti (artt. 177-182)*, in a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione “Dignitas connubii”. Parte terza: la parte dinamica del processo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 343-360; **J. LLOBELL**, *La certezza morale nel processo canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 109/1 (1998), pp. 758-802; **ID.**, *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, in *Fidelium iura*, 12 (2002), pp. 139-177; **M.Á. ORTIZ**, *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae*, 18 (2006), pp. 387-416; **ID.**, *La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio*, in a cura di H. Franceschi, M.Á. Ortiz, *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC, Roma, 2009, pp. 387-449; **G. PAGANIN**, *Le dichiarazioni delle parti e il loro valore probatorio nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in a cura di J. Kowal, J. Llobell, *“Iustitia et iudicium”*, cit. in nota 37, vol. 3, pp. 1813-1832; **G. PUTRINO**, *L'inattendibilità processuale delle parti*, in *ibidem*, vol. 3, pp. 1833-1853; **A. STANKIEWICZ**, *Valutazione delle prove secondo l'istruzione*, in a cura di J.I. Arrieta, *L'Istruzione “Dignitas connubii” nella dinamica delle cause matrimoniali*, Marcianum Press, Venezia, 2006, pp. 71-81; **G.P. WEISHAUPT**, *Die Parteiaussagen im Ehenichtigkeitsprozeß im Spiegel der moralischen Gewißheit. Die Natur der “anderen Element” des can. 1536 § 2 in Verbindung mit can. 1679*, Nova & vetera, Bonn, 2007; **A. WEISS**, *Was ist neu an den “neuen Wege” im Beweisrecht des Ehenichtigkeitsprozesses? Zu den Möglichkeiten in cc. 1536 § 1, 1573 und 1679 CIC, den Konflikt zwischen rechtlichem Formalismus und freier Beweiswürdigung zu überwinden*, in *De processibus matrimonialibus*, 8/2 (2001), pp. 137-174.

<sup>98</sup> *Litterae circ.* 1986, cit. in nota 50, n. 18.



della causa, secondo il principio della “ragione sufficiente” sancito da Pio XII nel 1942:

“Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un’altra essenzialmente diversa (...); ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell’esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente”<sup>99</sup>.

La gravità della natura del provvedimento papale non consente affievolimenti sulla certezza morale di questi requisiti *ad validitatem* né sulla scrupolosità sul modo d’istruire la causa. Perciò, nel 1929 furono date delle indicazioni per evitare la dolosa sostituzione della persona sulla quale si realizza l’indagine fisica, norme che furono “ripromulgate” come appendice dell’istr. *Provida Mater Ecclesia*<sup>100</sup>. Dall’altra parte, poiché la dispensa dipende essenzialmente dalla mancanza della consumazione (consumazione che, tranne nelle fattispecie di vera impotenza, potrebbe avvenire dopo l’inizio della causa), la certezza morale deve giungere, per quanto possibile, fino al momento della concessione della dispensa, in particolare se si tratta di un matrimonio veramente rato (sacramentale), considerato il carattere assoluto dell’indissolubilità del matrimonio rato e consumato (cfr. can. 1141). Infatti, è noto il caso di un matrimonio rato che fu consumato dopo la fine dell’istruttoria diocesana e prima della dispensa del Papa: il medesimo Paolo VI dichiarò la sua decisione “*irrita et nulla*” perché “*praesuppositum fundamentale pro validitate dispensationis [est] “inconsummatio” matrimonii*”<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, cit. in nota 87, n. 2, p. 340.

<sup>100</sup> Cfr. S.C. PER I SACRAMENTI, *Normae observandae in processibus super matrimonio rato et non consummato ad praecavendam dolosam personarum substitutionem*, 27 marzo 1929, in AAS, 21 (1929), pp. 490-493 (*Appendix I* all’istr. *Provida Mater Ecclesia*, 15 agosto 1936, in AAS, 28 [1936], pp. 362-364).

<sup>101</sup> S. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, *Decretum Particulare*, 1971: *Formula decreti quo declaratur irrita et nulla dispensatio pontificia super matrimonio rato et non*



## 5 - Le residue competenze procedurali della CCDDS in materia matrimoniale, fra cui le cause di separazione dei coniugi (*retractatio*)

In materia matrimoniale il QS ha trasferito dalla CCDDS all'UARR solo "la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato" (QS esposizione dei motivi), cioè, più precisamente, di "giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa" (QS art. 2). Abbiamo visto che la REU affidò alla Segnatura Apostolica diverse competenze della Congregazione per i Sacramenti<sup>102</sup>. Tuttavia, dopo il QS, la CCDDS conserva numerose competenze in materia matrimoniale, come informa la stessa Congregazione nel "Profilo" della pagina web ufficiale del Dicastero<sup>103</sup>. Mi limito a trascrivere dette competenze citando testualmente diversi brani di detto "Profilo"<sup>104</sup>, con qualche brevissimo commento.

La CCDDS

"si occupa di tutto ciò che spetta alla Sede Apostolica circa le promozione e la regolamentazione della Liturgia e, in primo luogo, dei Sacramenti (P.B. art. 62). Promuove l'azione pastorale liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione e la celebrazione dell'Eucaristia, degli altri Sacramenti e dei sacramentali (P.B. art. 64), nonché la celebrazione della domenica e delle altre feste dell'anno liturgico e la Liturgia delle Ore".

«Per l'attuazione delle predette finalità il Dicastero, con proprio "Regolamento interno", approvato dalla Segreteria di Stato (prot. 340944 del 24 marzo 1994), ha ripartito la trattazione delle proprie competenze in due Settori (Liturgico e Disciplinare) ciascuno articolato in due Uffici: (I) Culto, (II) Sacramenti, (III) Disciplina su Indulti, Dispense e Processi canonici circa l'Ordine e (IV) circa il Matrimonio rato e non consumato».

---

*consummato ob defectum alicuius essentialis condicionis*, in CCDDS *Collectanea* 2004, cit. in nota 50, *Addendum*, p. 127.

<sup>102</sup> *Vide supra* note 13-15.

<sup>103</sup> Cfr. [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/ccdds/documents/rc\\_con\\_ccdds\\_pro\\_20000628\\_profilo\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_pro_20000628_profilo_it.html) (2 giugno 2012).

<sup>104</sup> Piero Amenta, uno dei più autorevoli autori contemporanei sulla competenza procedurale della CCDDS (*vide supra* nota 56), oltre che delle fattispecie di scioglimento *in favorem fidei* e *super "quolibet" matrimonio non consummato*, tra le attuali competenze dell'Ufficio IV si limita ad esaminare le cause di separazione dei coniugi e di morte presunta, senza menzionare le altre (cfr. *Le procedure amministrative*, cit. in nota 37, pp. 183-201).



Le residue competenze della CCDDS sul matrimonio continuano a dipendere dal “IV Ufficio”, corrispondente al “Settore Disciplinare”, che, sull’attuale “Profilo” della pagina web ufficiale della CCDDS, è rimasto con lo stesso nome assegnato dal “Regolamento interno” del 1994 (“Circa il matrimonio rato e non consumato”), benché sia evidente che detta competenza è stata completamente trasferita all’UARR; forse perché la dispensa circa il matrimonio non consumato era quella alla quale l’Ufficio IV, che continua ad esistere per occuparsi delle residue procedure matrimoniali, dedicava la maggior parte del suo lavoro. Comunque, come si è detto<sup>105</sup>, è un po’ sorprendente che le “Note storiche” della CCDDS dell’*Annuario Pontificio* del 2012 abbiano cancellato il riferimento al giudizio “circa il fatto della non consumazione del matrimonio”, presenti in quello del 2011 previo al QS, ma continuano ad affermare che la Congregazione

“giudica circa l’esistenza della giusta causa per concedere la dispensa dai matrimoni tra cattolici, tra una parte cattolica e una acattolica battezzata, tra parti battezzate acattoliche e tra parti battezzate e parti non battezzate, sia per i fedeli dei riti latini che per quelli dei riti orientali (art. 67 [della cost. ap. *Pastor bonus*])”<sup>106</sup>.

Sempre secondo detto “Profilo”, le competenze dell’Ufficio IV sono:

a) “Concede le dispense dagli impedimenti riservati alla Sede Apostolica, a norma del can. 1078, § 2, nn. 1-2, con rarissime eccezioni riguardanti il “n. 3” [sic], ma solo per riconosciute cause canoniche, circostanze particolari ed il *monitum* dell’Ordinario, specificando che la concessione della grazia non può significare né il mutamento della norma canonica, né la instaurazione di una prassi”. Il can. 1078 § 2 ha solo 2 numeri. Ha invece un “§ 3” sull’impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, dal quale il CIC (e il CCEO can. 795 § 3) afferma “*numquam datur dispensatio*”. Comunque, le gravi cautele previste dal “Profilo” (forse provenienti dal citato “Regolamento interno” del 1994) potrebbero manifestare la veramente eccezionale possibilità della dispensa in alcuna delle fattispecie di cui al § 3.

b) “Provvede alla legittimazione della prole (*iuxta* can. 1103 [sic])”. Evidentemente si tratta di un refuso perché la legittimazione dei figli per rescritto della Santa Sede è regolata dal can. 1139.

c) “Per la *sanatio in radice* ci si riferisce ai casi riservati alla Sede Apostolica e che quindi esulano dalle competenze ordinarie dei Vescovi

<sup>105</sup> Vide *supra* nota 58.

<sup>106</sup> *Annuario Pontificio* 2012, p. 1827. Cfr. *Annuario Pontificio* 2011, p. 1837.



diocesani, *iuxta* can. 1165 § 1". In realtà, è il § 2 quello che si riferisce alle *sanationes in radice* che non possono essere concesse dal Vescovo diocesano.

d) "Concede e rinnova le facoltà ai Vescovi diocesani per i c.d. "*testes qualificati*" (cfr. can. 1112, §1), là dove c'è la penuria di sacerdoti e diaconi. La Congregazione con lettera del 22 novembre 1997 ha notificato il riordino della materia, eliminando il rinnovo quinquennale delle facoltà e rilasciandole a tempo indeterminato *donec aliter provideatur*".

e) "Risolve i casi incerti e complessi di morte presunta di uno dei coniugi, *iuxta* can. 1707, §3"<sup>107</sup>.

L'elenco delle competenze della CCDDS indicato dal citato "Profilo" della pagina web ufficiale della Congregazione non accenna alle cause di separazione dei coniugi, silenzio che è riscontrabile anche nelle "Note storiche" dell'*Annuario Pontificio*, forse per la loro scarsa rilevanza pratica. Piero Amenta<sup>108</sup> studia le cause di separazione dei coniugi, ma non si sofferma sul dicastero competente della Curia Romana per ricevere il ricorso gerarchico contro il decreto amministrativo del Vescovo diocesano, previa la necessaria *remonstratio* (cfr. cann. 1692 § 1, 1734)<sup>109</sup>. Tale dicastero della Curia Romana non potrà essere la Rota Romana perché essa è assolutamente incompetente a giudicare qualsivoglia atto amministrativo<sup>110</sup>. Il dicastero amministrativo competente per il ricorso gerarchico è la CCDDS considerata la sua competenza materiale<sup>111</sup>, come si evince dalla giurisprudenza della Rota Romana<sup>112</sup> e dalla prassi della Curia Romana. Cioè, le cause di separazione dei coniugi decise in via amministrativa (come tutte le altre indicate in questo paragrafo e la

---

<sup>107</sup> Cfr. *Annuario Pontificio* 2012, p. 1827.

<sup>108</sup> *Vide supra* note 56 e 104.

<sup>109</sup> Cfr. P. AMENTA, *Le procedure amministrative*, cit. in nota 37, p. 189 e nota 10. Qualora la decisione sia di un'autorità diocesana inferiore sarà possibile il ricorso presso il Vescovo diocesano (cfr. can. 1737 § 1).

<sup>110</sup> "*Contra Ordinariorum decreta non datur appellatio seu recursus ad Sacram Rotam; sed de eiusmodi recursibus exclusive cognoscunt Sacrae Congregationes*" (CIC 1917 can. 1601).

<sup>111</sup> "*Separatio coniugum*" (cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, 1, 3, 2, cit. in nota 12; *Regolamento della Curia Romana, Parte Seconda, Norme speciali*, 29 settembre 1908, cap. 7, art. 3, n. 11 b), in AAS, 1 [1909], pp. 59-108). Cfr. P. BIANCHI, *Processi e procedimenti canonici per la separazione personale dei coniugi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13 (2000), pp. 162, nota 56; A. STANKIEWICZ, *Processo per la separazione dei coniugi*, in a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, p. 845.

<sup>112</sup> Cfr., ad es., Rota Romana, *coram* Sabbatani, sentenza, 25 maggio 1962, n. 56, in *SRRD*, 54 (1962), p. 289.





*dispensa dalla forma canonica di celebrazione del matrimonio*<sup>113</sup>) non rientrano fra quelle competenze amministrative in materia matrimoniale che furono trasferite dalla Congregazione alla Segnatura Apostolica dalla REU, malgrado, erroneamente, io abbia sostenuto il contrario in altra sede<sup>114</sup>. Logicamente, il decreto con il quale la CCDDS decide il ricorso gerarchico contro il provvedimento amministrativo di un Vescovo diocesano in una causa di separazione dei coniugi potrà essere impugnato con il contenzioso amministrativo presso la Segnatura<sup>115</sup>.

Tutte le vigenti competenze amministrative della CCDDS in materia matrimoniale sono fondate sull'art. 63 della PB, senza che sia possibile invocare l'art. 67 perché è stato completamente abrogato dal QS. Forse, *de iure condendo*, alcune di queste competenze matrimoniali, di natura eminentemente procedurale, potrebbero essere trasferite all'UARR per le stesse ragioni che l'esposizione di motivi del QS ha dato per giustificare la creazione e l'attuale competenza dell'UARR.

## **6 - La doppia natura, giudiziale e amministrativa, della procedura per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione. L'Ufficio "amministrativo" presso la Rota Romana ha potestà giudiziale? La competenza della Congregazione per le Chiese Orientali e quella del Tribunale Apostolico della Rota Romana (aliae retractationes)**

L'art. 2 del QS, nell'abrogare l'art. 68 e aggiungere un nuovo § 3 all'art. 126 della PB, ha affidato all'UARR la competenza "a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*". Questo semplice "trasferimento" (secondo la terminologia utilizzata dall'esposizione dei motivi del QS) dovrebbe comportare che il nuovo Ufficio abbia ricevuto una potestà e competenza simmetriche a quelle che aveva la CCDDS. Comunque, nel considerare brevemente la situazione della CCDDS fino all'entrata in vigore del QS,

---

<sup>113</sup> Tranne nel caso di pericolo di morte, il vescovo diocesano non può dispensare dalla forma canonica del matrimonio fra due cattolici (cfr. **PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO**, Risposta 3, 5 luglio 1985, in *AAS*, 77 [1985], p. 771). Cfr. **BENEDETTO XVI**, m.p. *Omnia in mentem*, 26 ottobre 2009, artt. 3-5, in *AAS*, 102 (2010), pp. 8-10.

<sup>114</sup> *Vide supra* note 13-15. Cfr. **J. LLOBELL**, *I procedimenti di separazione coniugale*, in a cura di J. Kowal, J. Llobell, *Iustitia et iudicium*, cit. in nota 37, vol. 4, pp. 2099-2100.

<sup>115</sup> Cfr. can. 1445 § 2; PB art. 123; Lp SAp 2008, cit. in nota 14, artt. 34, 73-105.



emergono diversi dubbi che adesso si ripresentano nei confronti dell'UARR.

Da una parte, la vigente disciplina codiciale, latina e orientale, afferma univocamente la doppia natura, giudiziale e amministrativa, della procedura (e della rispettiva potestà che la supporta) per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione: "il chierico perde lo stato clericale: 1) per sentenza giudiziale o decreto amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione" (CIC 1983 can. 290; CCEO can. 394). Invece, dall'altra parte, non è ugualmente chiaro né l'organo che decide quale delle due procedure debba essere adottata né quali siano i tribunali competenti (evidentemente in via giudiziale) per la prima, la seconda e l'ulteriore istanza, poiché la nullità della sacra ordinazione è una causa sullo stato delle persone<sup>116</sup> e, in quanto tale, la rispettiva azione non si prescrive mai (CIC can. 1492 § 1; CCEO can. 1150), e la decisione non diventa mai giudicato materiale (dalla doppia sentenza conforme scaturisce il giudicato formale, che consente l'esecuzione di tale doppio provvedimento giudiziale e può essere impugnato con la *nova causae propositio*: CIC cann. 1643, 1644, 1684 § 1, 1712; CCEO cann. 1324, 1325, 1370 § 1, 1387).

Nel sistema della cost. ap. *Sapienti consilio* (29 giugno 1908) non vi era una Congregazione per le Chiese Orientali. La competenza della Curia Romana su tali Chiese era menzionata solo all'interno della Congregazione "de Propaganda Fide"<sup>117</sup>. Quindi, le cause di nullità della sacra ordinazione erano affidate alla Congregazione per i Sacramenti in via amministrativa; mentre, se il Dicastero riteneva opportuno che la causa fosse trattata in via giudiziale, doveva inviare gli atti alla Rota Romana, senza accennare tuttavia al grado dell'istanza<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> Cfr. CIC cann. 1425 § 1, n. 1, a), 1432; CCEO cann. 1084 § 1, n. 1, a), 1096; **ROTA ROMANA**, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 7 febbraio 1994 - 18 aprile 1994, artt. 7, 29, 83, in *AAS*, 86 (1994), pp. 508-540, approvate "in forma specifica" dal Papa: cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, in *AAS*, 87 (1995), p. 366 (in seguito *Normae RR* 1994); Lp SAp 2008, cit. in nota 14, art. 8.

<sup>117</sup> Cfr. cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, 1, 6, 6, cit. in nota 12; *Regolamento della Curia Romana, Parte Seconda, Norme speciali*, 29 settembre 1908, cap. 7, art. 6, n. 4, cit. in nota 111.

<sup>118</sup> "Congregatio de disciplina Sacramentorum ... Quaestiones quoque de validitate matrimonii vel sacrae Ordinationis (...) eadem Congregatio dirimit, incolumi iure Sancti Officii. Si tamen eadem Congregatio iudicaverit huiusmodi quaestiones iudicario ordine servato esse tractandas, tunc eas ad sacrae Romanae Rotae tribunal remittat" (cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, 1, 3, 3, cit. in nota 12).



I cann. 249 e 1993 del CIC 1917 precisarono diverse questioni non trattate dalla *Sapienti consilio*. Da una parte, era affermata la competenza esclusiva della Congregazione del Sant'Uffizio qualora la validità fosse impugnata "*ob defectum substantialem sacri ritus*" (can. 1993 § 1). Per gli altri motivi di nullità della sacra ordinazione la Congregazione per i Sacramenti poteva trattenere la causa per deciderla in via amministrativa (con la previa istruzione del tribunale competente in primo grado: can. 1993 §§ 1 e 3) o rinviarla in via giudiziale al tribunale competente: in prima istanza a quello della diocesi d'incardinazione o in cui era stata celebrata l'ordinazione, in seconda istanza a uno dei tribunali di appello previsti dai cann. 1594-1604, fra i quali è inclusa la Rota Romana (cann. 243 § 3, 1993 §§ 1 e 2)<sup>119</sup>. Questa competenza della Congregazione per i Sacramenti riguardava solo i chierici latini, perché quelli orientali erano sottoposti alla Congregazione per la Chiesa Orientale, resa autonoma dalla Congregazione "de Propaganda Fide" il 1° maggio 1917, solo pochi giorni prima della promulgazione del CIC, il 27 maggio 1917<sup>120</sup>. Infatti – quantunque a presiedere la nuova Congregazione fosse lo stesso Papa (come nelle Congregazioni del Sant'Uffizio e Concistoriale: can. 247 § 1, 248 § 1 e 257 § 1) e, quindi, la Congregazione potesse esercitare la potestà giudiziale papale –, il can. 257 §§ 2 e 3 stabiliva implicitamente la medesima disciplina che per la Congregazione per i Sacramenti: poteva trattenere la causa di nullità della sacra ordinazione per deciderla in via amministrativa o rinviarla in via giudiziale al tribunale competente.

Nell'ambito della propria competenza sulla Chiesa latina, la Congregazione per i Sacramenti promulgò nel 1931 delle *regulae servandae* in cui fu operata, di fatto (le *regulae servandae* non possono modificare il Codice), una totale "amministrativizzazione" delle cause di nullità della sacra ordinazione e la speculare rinuncia all'esame giudiziale di tali cause. Ciò è reso particolarmente manifesto nel n. 70 § 2 il quale afferma che il giudice istruttore è unico e non collegiale, come sarebbe necessario nella via giudiziale, perché agisce "*iuxta can. 1993 § 1, ad "disciplinae tramitem"*",

---

<sup>119</sup> Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, "*Quaerit semper*", cit. in nota 4, pp. 16-21.

<sup>120</sup> "La Congregazione per le Chiese Orientali ha origine dalla *Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis* eretta da papa Pio IX il 6 gennaio 1862 con la Costituzione Apostolica *Romani Pontifices*; papa Benedetto XV la rese autonoma il 1° maggio 1917 con il Motu Proprio *Dei Providentis* e la denominò *Congregatio pro Ecclesia Orientali*. Papa Paolo VI, con la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, modificò il nome in *Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus*" (**CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, *Profilo*, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc\\_con\\_corient\\_pro\\_20000724\\_profile\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc_con_corient_pro_20000724_profile_it.html)).



cioè in via amministrativa, malgrado la medesima norma utilizzi una terminologia giudiziaria nel riferirsi al voto dell'istruttore ("*proferat sententiam de sacrae ordinationis [...] validitate aut nullitate*"<sup>121</sup>). Difatti, tale "amministrativizzazione" è dimostrata dall'articolo di Stankiewicz su *L'Osservatore Romano* che, nel riferirsi alla giurisprudenza della Rota Romana su queste cause, cita soltanto sentenze precedenti al 1931, data di promulgazione delle *regulae servandae*<sup>122</sup>.

Ciononostante, la doppia natura della trattazione delle cause di nullità della sacra ordinazione fu confermata dal *motu proprio* di Pio XII sul processo presso le Chiese orientali (1950), il quale, da una parte, accoglieva pienamente il sistema processuale latino stabilito dal can. 1993, con il rinvio ai propri tribunali di appello (cann. 72-80), fra i quali non era esclusa la Rota Romana<sup>123</sup>. Dall'altra parte, la competenza che la *Sapienti consilio* e il CIC 1917 conferivano esplicitamente alla Congregazione per i Sacramenti sulle cause di nullità della sacra ordinazione della Chiesa latina, Pio XII l'affidava (nel medesimo can. 501 del m.p. *Sollicitudinem Nostram*), in modo altrettanto esplicito, alla Sacra Congregazione "*pro Ecclesia Orientali*" (al singolare, come abbiamo visto).

La REU (1967), mentre affermava la competenza esclusiva della Congregazione per i Sacramenti nella dispensa "super rato", anche a scapito della Congregazione per le Chiese Orientali (art. 56), non limitava, invece, la competenza di quest'ultimo Dicastero nelle cause di nullità della sacra ordinazione, accettando implicitamente l'esplicito disposto del m.p. *Sollicitudinem Nostram*.

Nel regolare le cause di nullità della sacra ordinazione, il can. 1993 del CIC 1917 menzionava solo la Congregazione per i Sacramenti, benché il can. 257 §§ 2 e 3 concedesse la stessa competenza alla Congregazione per le Chiese Orientali. Il CIC 1983, invece, prescrive, come tutte le norme precedenti, che nessun tribunale né Ordinario può iniziare l'istruzione di una causa di nullità della sacra ordinazione finché sia sprovvisto del previo provvedimento della "Congregazione competente" (cann. 1709,

---

<sup>121</sup> Cfr. SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, *Regulae servandae in processibus super nullitate sacrae ordinationis vel onerum sacris ordinibus inhaerentium*, 9 giugno 1931, in AAS, 23 (1931), pp. 457-492 (le diverse disposizioni non sono "articoli" bensì "n." ["norma", "numero"?]. In seguito: *Regulae servandae* 1931).

<sup>122</sup> Vide supra nota 16. Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana*, cit. in nota 17, p. 819, nota 8.

<sup>123</sup> Cfr. PIO XII, m.p. "*Sollicitudinem Nostram*", *de iudiciis pro Ecclesia Orientali*, 6 gennaio 1950, can. 501, in AAS, 42 (1950), pp. 5-120.



1710), senza indicare tuttavia quale sia detta Congregazione, forse per evitare le confusioni accennate.

Il can. 1709 § 1 sembrerebbe lasciare piena libertà al dicastero competente non solo sulla procedura amministrativa o giudiziale da adottare, ma anche sulla determinazione di quale sia il tribunale di prima istanza: "Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato". Comunque, ferma restando la motivata discrezionalità del dicastero, sembra che possa pensarsi ad una sorta di "prevenzione" in favore di quel tribunale nel cui ambito è stata accusata la validità della sacra ordinazione a norma del can. 1708 e dell'art. 2 § 1 delle *Regulae servandae* del 2001<sup>124</sup>: la diocesi d'incardiazione, quella in cui il chierico fu ordinato o quell'altra in cui egli risiede. Detti "titoli di competenza" (*lato sensu*) si riferiscono tanto al tribunale che ha una potestà meramente istruttoria, quando il dicastero ha deciso di seguire la via amministrativa, quanto a quell'altro che dovrà decidere la causa in prima istanza in via giudiziale *stricto sensu*.

L'art. 58 della PB affida alla Congregazione per le Chiese Orientali tutte le competenze che gli altri dicasteri della Curia Romana hanno sui fedeli di rito latino (§ 1), fatta eccezione delle materie esplicitamente riservate alla specifica ed esclusiva competenza di alcune Congregazioni (§ 2), fra cui, riguardo alla CCDDS, "quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato". Di conseguenza, la nullità della sacra ordinazione, non essendo riservata alla CCDDS, è di competenza della Congregazione per le Chiese Orientali. L'omissione sul CCEO (can. 1386) di quale sia il dicastero della Curia Romana competente rientra nel *modus procedendi* tipico del CCEO oltre a seguire, in questa fattispecie, l'indeterminatezza voluta anche nel CIC 1983.

Tuttavia, nel quadro delle nostre considerazioni sul QS, vi sono diverse questioni importanti, che mi limito ad enunciare come ipotesi da approfondire. La prima, ovvia benché non sia chiaro quanta consapevolezza esista al riguardo, è che il QS avrebbe abrogato solo l'art. 68 della PB, non invece l'art. 58. Quindi, l'UARR non sarebbe competente per la nullità della sacra ordinazione dei diaconi e presbiteri delle Chiese

---

<sup>124</sup> Cfr. **CCDDS**, *De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam. Regulae servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 ottobre 2001, art. 2 § 1, in *AAS*, 94 (2002), pp. 292-300 (in seguito: *Regulae servandae* 2001).





orientali, competenza che continuerebbe a spettare alla Congregazione per tali Chiese<sup>125</sup>.

Seconda questione: nessuna delle leggi citate, a partire della cost. ap. *Sapienti consilio* (29 giugno 1908), sembrerebbe attribuire una potestà giudiziale né alla CCDDS né alla Congregazione per le Chiese Orientali (con le diverse denominazioni avute da entrambi i dicasteri) sull'unica materia di loro competenza che può appunto essere decisa in via giudiziale: la nullità della sacra ordinazione. E ciò, nonostante spetti ad entrambi i dicasteri la decisione sulla via da seguire: giudiziale o amministrativa. Tuttavia, l'art. 68 della PB (abrogato dal QS e incorporato come nuovo § 3 dell'art. 126) potrebbe far pensare che la CCDDS (oggi l'UARR) abbia tanto la potestà amministrativa quanto quella giudiziale sulle cause di nullità della sacra ordinazione. Infatti, dice l'art. 126 § 3: "*Hoc Officium [l'UARR] competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo*". Ora, nel contesto del libro "*de processibus*", il verbo "*cognoscere*" è, abitualmente, sinonimo di "*iudicare*" *stricto sensu*: cfr. cann. 1414, 1415, 1417 § 1, 1425 § 3, 1448 § 1, 1458, 1527 § 1, ecc. Perciò avevo sostenuto – e forse, ma non ne sono del tutto certo, devo fare una nuova *retractatio*<sup>126</sup> – che la CCDDS avesse la doppia possibilità di decidere le cause di nullità della sacra ordinazione sia in via amministrativa che giudiziale, in modo analogo alla competenza della CDF sui *delicta graviora*<sup>127</sup>. Infatti, si potrebbe ipotizzare che se un organo può decidere di adottare la via giudiziale e di affidarla liberamente ad un "altro tribunale", ciò accade perché detto organo dà ad un altro ciò che egli stesso possiede: la potestà giudiziale. Comunque, la Segnatura Apostolica, in quanto "Ministero di giustizia" della Chiesa con potestà amministrativa, è competente per prorogare l'incompetenza relativa di un tribunale e per concedere la commissione ai tribunali che sono assolutamente incompetenti (cfr. Lp SAp 2008 artt. 35, nn. 2 e 3, 115 § 1), dando una potestà che la medesima Segnatura non può esercitare "personalmente"

---

<sup>125</sup> Precedentemente avevo sostenuto la competenza della CCDDS sulle cause di nullità della sacra ordinazione della Chiesa universale: J. LLOBELL, *Il giudizio contenzioso nel "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"* (Tit. 25, cann. 1185-1356), in a cura di H. Zapp, A. Weiß, S. Korta, "*Ius Canonicum in Oriente et Occidente*". *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., 2003, p. 933; ID., *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18 (2008), p. 45. Di tale impostazione faccio la dovuta *retractatio*.

<sup>126</sup> *Vide supra* nota 125.

<sup>127</sup> Cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, cit. in nota 20, art. 21.



tranne che la chieda e la ottenga dal Papa: “Tutte le volte che lo si vedrà necessario per tutelare la retta giurisprudenza, la Segnatura Apostolica può chiedere al Sommo Pontefice la potestà di giudicare anche sul merito” (Lp SAP 2008 art. 111 § 3). Dall’altra parte, la potestà giudiziale della CCDDS – ordinaria e vicaria del Papa – spetterebbe, come nella CDF<sup>128</sup>, a coloro che la PB art. 3 § 3 considera “Membri propriamente detti di una Congregazione”, che “sono Cardinali e Vescovi”.

Quindi, ammesso ma non concesso che i “Membri propriamente detti della CCDDS” avessero fino all’entrata in vigore del QS potestà giudiziale, *stricto sensu*, per decidere le cause di nullità della sacra ordinazione, si porrebbe una terza questione: tale potestà è stata trasferita all’UARR e, in caso affermativo, chi sarebbe il titolare di detta potestà? Le *Regulae servandae* del 2001 – norme che continuano ad essere vigenti e vanno applicate all’UARR, con i necessari adattamenti, come indica il QS: “*ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo*” – sottolineano, sin dal loro titolo e dall’esposizione dei motivi, la natura amministrativa della potestà e della procedura a cui si riferiscono. Di conseguenza, sembra che si possa affermare con certezza che il collegio di tre commissari che decide la causa agisce in via amministrativa, e non esercita alcuna potestà giudiziale. Semmai, qualora i “Membri propriamente detti della CCDDS” avessero avuto potestà giudiziaria fino all’entrata in vigore del QS, tale potestà sarebbe trasferita soltanto al Moderatore dell’UARR, il Decano della Rota Romana, l’unica persona del nuovo organo alla quale possa essere applicato il concetto di “Membro propriamente detto” previsto dalla PB art. 3 § 3. Infatti, l’art. 3 del QS considera gli “Officiali, Commissari deputati e Consultori” dell’UARR come “assistenti” del Moderatore dell’Ufficio, che è il Decano della Rota. Inoltre, spetterebbe al Decano, e solo a lui, decidere a norma del can. 1709 § 1 se seguire la via amministrativa o quella giudiziale e, in questo caso, a quale tribunale affidare la causa in prima istanza.

Un’altra questione, all’interno della via giudiziale, è quella della determinazione del tribunale di appello. Abbiamo visto che il CIC 1917 (cann. 243 § 3, 1993 §§ 1 e 2) rispettava in seconda istanza la competenza concorrente fra il tribunale periferico di appello e la Rota Romana, secondo la regola della prevenzione tipica del secondo grado di giudizio (CIC 1983 can. 1632). Quindi, poiché non sembra che la legislazione successiva al CIC 1917 abbia dato una potestà giudiziale alla CCDDS, il

---

<sup>128</sup> Cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, cit. in nota 20, art. 9. Il § 3 concede al Prefetto della CDF la facoltà di delegare la sua potestà vicaria, cosa che non potrebbe fare senza tale concessione (cfr. can. 135 § 3).



diritto vigente permetterebbe l'appello e la *nova causae propositio* presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, senza che sia possibile eccepire l'incompetenza materiale del Tribunale Apostolico, come invece accade sui *delicta graviora* per i quali l'unico tribunale di appello competente è la CDF<sup>129</sup>, essendo la Rota assolutamente incompetente *ratione materiae*. Invece, essendo l'UARR competente solo per le cause della Chiesa latina, qualora la Congregazione per le Chiese Orientali affidasse la cause di nullità della sacra ordinazione alla via giudiziale, in grado di appello si porrebbero i problemi accennati sulla competenza della Rota Romana su tali Chiese<sup>130</sup>.

Anche se le cause di nullità della sacra ordinazione sono cause sullo stato delle persone, la "necessità" della doppia sentenza conforme *pro nullitate* si dà solo se si segue la via giudiziale (cfr. can. 1712). In questa procedura, non essendo applicabile l'istituto dell'invio *ex officio* di cui al can. 1682 § 1 (cfr. can. 1710<sup>131</sup>), né l'obbligo del difensore della validità della sacra ordinazione di appellare la sentenza *pro nullitate* di prima istanza (cfr. CIC 1917 cann. 1986 e 1996), l'unico modo di consentire a chi chiede la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione di poter giungere alla doppia sentenza conforme è riconoscere il diritto di appello a chi, pur non avendo subito alcun gravame dalla sentenza di prima istanza che gli ha concesso quanto richiesto, ha tuttavia necessità di poter adire il tribunale di secondo grado<sup>132</sup>.

Nella via amministrativa, invece, la situazione è in qualche modo analoga a quella del processo documentale di nullità del matrimonio: la decisione di "prima istanza" diventa eseguibile se non è impugnata nel termine di dieci giorni presso lo stesso UARR (*Regulae servandae* 2001, art. 31 § 1). In caso d'impugnazione, decide un secondo collegio e il suo provvedimento può essere soltanto impugnato tramite il contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica (*Regulae servandae* 2001, art. 31 § 4).

---

<sup>129</sup> Cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, cit. in nota 20, art. 16.

<sup>130</sup> *Vide supra* nota 59.

<sup>131</sup> Potrebbe essere opportuno che il riferimento del vigente can. 1710 ai giudizi in generale e al giudizio contenzioso ordinario fosse sostituito con una norma analoga al can. 1995 del CIC 1917, che rinvia invece alle cause di nullità del matrimonio, *congrua congruis referendo*.

<sup>132</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La necessità della doppia sentenza conforme e l'"appello automatico" ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 602-609.



Tuttavia, senza dover fare un particolare ricorso a soluzioni *de iure condendo*, potrebbe essere opportuna la “giudizializzazione” delle scarsissime cause di nullità della sacra ordinazione<sup>133</sup>. Se la natura meramente dichiarativa delle cause di nullità del matrimonio e, quindi, l’indissolubilità del vincolo, è meglio garantita in via giudiziale che in quella amministrativa, giacché quest’ultima potrebbe affievolire il concetto di certezza morale, sia *in iure* che *in facto* (DC art. 247 § 2), dando spazio ad una problematica “discrezionalità pastorale”, un discorso analogo dovrebbe servire per le cause di nullità della sacra ordinazione. Il sistema latino vigente offre tutti i mezzi che consentono al Moderatore dell’UARR di affidare la causa in prima istanza al tribunale (diocesano o interdiocesano) della diocesi in cui fu celebrata l’ordinazione, in quella dell’incardinazione o del domicilio o quasi-domicilio del chierico, dove si trova la maggior parte delle prove ... (cfr. cann. 1708, 1709, 1710). Il tribunale di appello sarà quello previsto dal CIC che, evidentemente, include la Rota Romana (cann. 1438, 1439, 1444 § 1, n. 1). Inoltre, la libertà sancita dal can. 1709 § 1 di designare il tribunale competente potrebbe consentire al Moderatore dell’UARR di stabilire la Rota Romana come tribunale di primo grado (i successivi sarebbero presso altri turni dello stesso Tribunale Apostolico<sup>134</sup>) o come unico tribunale di appello. Anzi, coincidendo *ex lege* il Moderatore dell’UARR col Decano della Rota e potendo questi avocare a sé una causa sin dalla prima istanza con un’ampia discrezionalità<sup>135</sup>, sarebbe ulteriormente rafforzata la testé accennata possibilità di affidare il giudizio al Tribunale Apostolico della Rota Romana.

## 7- Il “pellegrinaggio” dicasteriale della dispensa dagli obblighi clericali, in particolare da quello del celibato

Nella citata presentazione del QS su *L’Osservatore Romano*, Stankiewicz accenna alla giurisprudenza della Rota, previa alle *Regulae servandae* 1931, riguardante le “cause di nullità della sacra ordinazione e/o dell’assunzione dei relativi oneri” (il corsivo è mio). Infatti, il CIC 1917 ed altre norme

---

<sup>133</sup> Vide *infra* nota 137.

<sup>134</sup> Cfr. can. 1444 § 2; Normae RR 1994, cit. in nota 116, art. 18 § 2.

<sup>135</sup> Cfr. Normae RR 1994, cit. in nota 116, art. 52; **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescritto di concessione al Decano della Rota Romana della facoltà di avocare una causa in prima istanza, non soltanto a norma dell’art. 52 delle Norme Proprie, ma anche – a sua discrezione – su semplice richiesta del Turno*, 21 maggio 1997, in *Quaderni Studio Rotale*, IX, p. 68.



successive <sup>136</sup> regolavano la nullità della sacra ordinazione assieme a quella “dell’assunzione dei relativi oneri”, di competenza della Congregazione per i Sacramenti benché i provvedimenti normativi potessero provenire dalla CDF. Il motivo è semplice: la nullità degli oneri consente di ottenere il risultato generalmente voluto dalla “parte attrice” ed evita i gravi problemi che una pronuncia dichiarativa della nullità della sacra ordinazione porrebbe. Comunque, a loro volta, le cause di nullità dell’assunzione degli oneri derivati dalla sacra ordinazione sono state superate dalla prassi della mera dispensa dall’obbligo del celibato<sup>137</sup>, quantunque da ciò derivi il necessario intervento del Romano Pontefice in ogni causa poiché, tranne nella fattispecie di nullità della sacra ordinazione, detta dispensa viene concessa unicamente dal Papa<sup>138</sup>.

La fattispecie della nullità degli obblighi della sacra ordinazione sarebbe stata assorbita da quella, più radicale, della nullità dell’ordinazione. Invece, la dispensa dagli obblighi del celibato è una fattispecie autonoma, indipendente dalle due menzionate nullità. Comunque, è utile accennarvi brevemente sia per il loro comune riferimento alla possibilità di cessazione degli obblighi del celibato, sia perché la competenza sull’istruttoria di detta dispensa è stata trasferita in

---

<sup>136</sup> Cfr. cann. 1993 § 1, 1994 § 2; *Regulae servandae* 1931, cit. in nota 121, *passim* a cominciare dal titolo della norma; **S.C. DEL SANTO UFFICIO**, *Nuove norme per i processi sulla nullità degli oneri della sacra Ordinazione*, 3 aprile 1953, in *Leges Ecclesiae*, cit. in nota 71, vol. V, n. 4116; **CDF**, *Normae ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis*, 13 gennaio 1971, II, 2, in *AAS*, 63 (1971), pp. 303-308. Non è possibile in questa sede uno studio storico.

<sup>137</sup> Dal 2002, la CCDD, nell’annuale resoconto della propria attività, non ha mai affermato che sia stata decisa alcuna causa di nullità della sacra ordinazione, limitandosi ad affermare genericamente che sono “molto rare” (cfr. *L’attività della Santa Sede nel 2002*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 712; nel 2003, pp. 693-694; nel 2004, p. 639; nel 2005, p. 687; nel 2006, p. 587; nel 2007, p. 590; nel 2008, p. 467; nel 2010, p. 460). Fino al 2002, cfr. **L. NAVARRO**, *Le nuove “regulae servandae” per le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), 313-331, in particolare, sul numero delle cause, pp. 315 e 316, note 9 e 10.

<sup>138</sup> “All’interrogativo proposto se gli Ordinari possano applicare il can. 81 del C.I.C. [1917] anche alla dispensa dal sacro celibato, si deve rispondere “negativamente”. Infatti questa dispensa è riservata unicamente e personalmente al Sommo Pontefice (cfr. *De Episcoporum muneribus*, n. IX, 1)” (**CDF**, *Dichiarazione sull’interpretazione di alcune disposizioni riguardanti la riduzione allo stato laicale*, 26 giugno 1972, n. III, in *AAS*, 64 [1972], pp. 641-643, e in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_faith\\_doc\\_19720626\\_declaratio\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_faith_doc_19720626_declaratio_it.html)). Cfr. CIC can. 291; CCEO can. 396; **E. MIRAGOLI**, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 24 (2011), pp. 233-251.





poco tempo a ben tre diverse Congregazioni della Curia Romana, potendo produrre qualche confusione sulle medesime fattispecie.

È ben nota la diffusa crisi vocazionale di molti sacerdoti nel postconcilio ed il loro inadempimento degli obblighi sacerdotali, fra cui quello del celibato<sup>139</sup>. Ne è derivato un molto considerevole incremento delle richieste ad istanza di parte della dispensa dagli obblighi del celibato. Benché detta dispensa sia riservata al Santo Padre, ciò comporta un grave lavoro per il dicastero competente a presentare al Papa dette richieste. La competenza iniziale spettava alla CDF:

*“§ 1. Praeterquam aliis modis in iure statutis clericalis status amittitur eo ipso per Rescriptum dispensationis a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis<sup>140</sup>. § 2. Dispensatio a sacerdotali coelibatu unice reservatur Summo Pontifici qui eam concedit per competens Dicasterium, servatis iis quae sequuntur”<sup>141</sup>.*

Nel 1989 la CDF fu liberata da questo oneroso impegno che, con riguardo alla natura sacramentale della sacra ordinazione, fu trasferito alla CCDDS, con competenza per tutti i diaconi e presbiteri della Chiesa

---

<sup>139</sup> In 35 anni circa 57 mila sacerdoti hanno abbandonato il ministero mentre ne sono tornati 11.213 (cfr. **G.P. SALVINI**, *Prete che “abbandonano”, prete che “ritornano”*, in *La Civiltà Cattolica*, 158/2 [2007], pp. 148-155). Cfr. **G. BOVE**, *Indagine sulle vocazioni sacerdotali. Analisi qualitativa e quantitativa*, Rogate, Roma, 1976 (grafici sulla crisi, abbandoni, ecc.); **E. COLAGIOVANNI**, *Le defezioni dal ministero sacerdotale. Studio statistico-sociologico*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1971.

<sup>140</sup> *“Haec amissio distinguitur ab ea quae haberi potest: 1) per Rescriptum Sanctae Sedis “manente tamen sacri coelibatus”; 2) per sententiam vel decretum de invaliditate sive ordinationis sive susceptionis onerum; 3) per irrogationem poenae, ac denique 4) “ex officio””* (Questa nota non appare nella versione pubblicata dalla CCDDS: *vide infra* la successiva nota a piè di pagina).

<sup>141</sup> **CDF**, *Normae substantiales*, 14 ottobre 1980, art. 1, in *CCDDS Collectanea 2004*, cit. in nota 50, pp. 157-158. Queste norme “*substantiales*” erano considerate come documento interno della CDF per l’applicazione della Lettera circolare e delle norme procedurali sulla dispensa dal celibato sacerdotale, dal medesimo giorno 14 ottobre 1980 (*vide infra* in questa stessa nota a piè di pagina) e non furono mai pubblicate sugli AAS. Cfr. **CDF**, *Litterae circulares de reductione ad statum laicalem*, 13 gennaio 1971, in *AAS*, 63 (1971), pp. 309-312; **ID.**, *Normae ad apparandas causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis*, 13 gennaio 1971, in *AAS*, 63 (1971), pp. 303-308; **ID.**, *Declaratio quoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normis die XIII ianuarii 1971 editis, statutae sunt*, 26 giugno 1972, in *AAS*, 64 (1972), pp. 641-643; **ID.**, *Litterae circulares et normae procedurales omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum Clericalium de modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt*, 14 ottobre 1980, in *AAS*, 72 (1980), pp. 1132-1137.



universale<sup>142</sup>, ferma restando l'essenziale differenza di queste cause con quelle sulla nullità della sacra ordinazione, la cui competenza della CCDDS (ora dell'UARR) non include le Chiese orientali<sup>143</sup>. Il provvedimento normativo stabiliva che, affinché la dispensa potesse essere concessa dal Romano Pontefice, l'esame di ogni causa fosse compiuto da una speciale commissione nell'ambito della CCDDS, secondo le testé citate norme procedurali e sostanziali, emanate dalla CDF il 14 ottobre 1980<sup>144</sup>.

Se nel 2011, con il QS, la CCDDS si è "liberata" dalla dispensa "super matrimonio non consummato" e dall'accertamento della nullità della sacra ordinazione, affidate all'UARR, nel 2005 detto Dicastero aveva perso la competenza sulla dispensa dagli obblighi del celibato di tutti i diaconi e sacerdoti della Chiesa universale, competenza che fu affidata alla Congregazione per il Clero<sup>145</sup>. Presso questo Dicastero, nel 2007, è stato istituito l'"Ufficio per le dispense", il quarto e ultimo in cui è articolata la Congregazione per il Clero, "competente a trattare, a norma del diritto, le dispense dagli obblighi assunti con la sacra ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da parte di chierici diocesani e religiosi della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali"<sup>146</sup>. Detto "Ufficio IV" è aiutato dalla collaborazione dei membri della "Commissione speciale per la trattazione delle cause di dispense dagli obblighi del Diaconato e del Presbiterato"<sup>147</sup>. Il provvedimento del 2005, di trasferimento della competenza dalla CCDDS alla Congregazione per il Clero, indicava che restavano in vigore le Norme della CDF del 1980, rimaste immutate durante il periodo di competenza della CCDDS (1989-2005)<sup>148</sup>. Tuttavia, "[d]all'11 gennaio 2008 il santo

---

<sup>142</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, lett. *Con riferimento al Prefetto della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti sulla competenza di detta Congregazione nei casi di dispensa dagli obblighi assunti con l'ordinazione al diaconato e al presbiterato da chierici secolari e religiosi della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, 8 febbraio 1989, in *Enchiridion Vaticanum*, Ed. Dehoniane, Bologna, vol. 11, n. 2140.

<sup>143</sup> *Vide supra* nota 125.

<sup>144</sup> *Vide supra* nota 141.

<sup>145</sup> "La Congregazione [per il Clero] è competente a trattare, a norma del diritto, le dispense dagli obblighi assunti con la sacra ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da parte di chierici diocesani e religiosi della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali" (Lettera della Segreteria di Stato, N. 907, 21 giugno 2005, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cclergy/documents/rc\\_con\\_cclergy\\_pro\\_31051999\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_pro_31051999_it.html), a data 6 maggio 2012).

<sup>146</sup> Lettera della Segreteria di Stato, N. 64.730/P, 28 dicembre 2007, cfr. *Annuario Pontificio 2012*, p. 1831,

<sup>147</sup> Nell'attualità sono trenta membri (cfr. *Annuario Pontificio 2012*, p. 1193).

<sup>148</sup> Di conseguenza, anche adesso possono essere utili diversi documenti e moduli predisposti dalla CCDDS nelle lingue più comuni: *Documenti richiesti per l'istruttoria di*



Padre ha disposto che si possa ritenere sufficiente, per presentare il caso alla sua considerazione, l'esistenza di uno dei criteri attualmente in vigore: l'inabilità all'esercizio del ministero sacerdotale; l'irreversibilità dell'attuale situazione; l'eccezionalità consistente in un difetto morale o psicologico grave preesistente all'ordinazione stessa. I singoli casi sono esaminati da una Commissione ordinaria composta di cinque membri<sup>149</sup>. La Congregazione per il Clero ha ancora un diverso ambito di competenze la cui procedura può concludersi con la dispensa dagli obblighi del celibato da parte del Papa: le tre facoltà speciali ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009<sup>150</sup>.

Ma arrivati a questo punto dobbiamo concludere le nostre considerazioni sul QS.

### Abstract

Il m.p. "Quaerit semper" (QS) ha creato un "Ufficio Amministrativo 'presso' la Rota Romana" (UARR), con una notevole autonomia nei confronti del Tribunale Apostolico. In realtà sono due diversi enti, il secondo dei quali (l'UARR) ha come Moderatore *ex lege* il Decano della Rota. Il resto dell'organico è autonomo benché

---

*una causa di dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione sacerdotale* (in latino, italiano, inglese, portoghese, tedesco, francese e spagnolo), in *CCDDS Collectanea 2004*, cit. in nota 50, pp. 187-188, 199-203; *Perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell'ordinazione diaconale* (in italiano, inglese, portoghese, tedesco, francese e spagnolo), in *ibidem*, pp. 204-209.

<sup>149</sup> M. PIACENZA (Prefetto della Congregazione per il Clero), *La Congregazione per il Clero*, § 6.3, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 50 (2010), p. 112.

<sup>150</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare di presentazione delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009, 18 aprile 2009*, in *Il Regno-documenti*, 13 (2009), pp. 392-396 e in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 391-400; ID., *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice, 17 marzo 2010*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 923-933 e in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 229-235; D.G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica*, 99 (2010), pp. 1-33; F.R. AZNAR GIL, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 923-933; J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit. in nota 5, §§ 1.2.3, 2.3, 4.2.1.3; F. PAPPADIA, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 235-251.



l'UARR utilizzi la sede della Rota. Il QS ha abrogato gli artt. 67 e 68 della cost. ap. *Pastor bonus* e con il contenuto dei medesimi ha aggiunto due nuovi paragrafi all'art. 126 della PB. In tale modo è stata trasferita all'UARR la competenza della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) sui matrimoni non consumati, benché non siano "rati" (sacramentali), e sulla nullità della sacra ordinazione. Tuttavia, la CCDDS è rimasta con diverse competenze di procedure matrimoniali: cause di separazione dei coniugi, di morte presunta, ecc. L'A. propone che lo scioglimento del matrimonio non consumato sia sussidiario alla dichiarazione di nullità del matrimonio, come avviene presso la Rota Romana.

### **The Motu proprio "Quaerit semper" on the dispensation from unconsummated marriages and causes of nullity of ordination**

The Motu proprio *Quaerit semper* (QS) has created an "Administrative Office at the Roman Rota" (UARR) enjoying a notable autonomy from the Apostolic Tribunal. In fact they are two different entities of which the second by law has the dean of the Rota as its moderator. The rest of the personnel is autonomous although the UARR uses the offices of the Rota. QS has abrogated articles 67-68 of the Apostolic Constitution *Pastor bonus* by putting their content into two new paragraphs added to the following art. 126. In this fashion the competence of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments (CCDDS) for unconsummated marriages, even non-sacramental ones, and for the nullity of ordination has been transferred to UARR. Nonetheless, the CCDDS still retains competence for different marriage procedures: the separation of the spouses, presumption of the death, etc. The author proposes that the dissolution of unconsummated marriages should be subsidiary to the declaration of the nullity of marriage, as is the case at the Roman Rota.

#### **Keywords**

M.p. "*Quaerit semper*", matrimonio non consumato, nullità della sacra ordinazione, Rota Romana.

Motu proprio *Quaerit semper*, unconsummated marriage, nullity of ordination, Roman Rota.